



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.2.2006
COM(2006) 66 definitivo

2006/0020 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Al fine di soddisfare l'accresciuta necessità di dati statistici per sostenere l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche, il regolamento proposto migliora il regolamento vigente aumentando il numero di servizi cui esso si applica, aggiungendo allegati sulla demografia delle imprese e sui servizi alle imprese ed introducendo un nuovo strumento per soddisfare le nuove esigenze degli utenti. Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, che costituisce il quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità, è stato modificato quattro volte. Poiché sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza occorre procedere alla rifusione del regolamento. Il regolamento rifuso vuole garantire la continuità del sostegno statistico esistente per la presa delle decisioni negli attuali settori di politica e soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalle nuove iniziative politiche comunitarie e dal riesame continuo delle priorità statistiche e della pertinenza delle statistiche prodotte, al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili e ridurre al minimo l'onere gravante sui rispondenti.

Ove possibile, il regolamento rifuso propone semplificazioni e riduce l'onere gravante sui rispondenti in modo da compensare i nuovi obblighi da esso imposti. Nel quadro dell'esame del programma di lavoro annuale 2005, nel corso delle sue cinquantatreesima e cinquantaquattresima riunione il comitato del programma statistico ha accolto favorevolmente gli sforzi compiuti da Eurostat per definire priorità negative ed ha sottolineato che questo processo doveva essere migliorato. In linea con il programma statistico della Commissione per il 2005, la rifusione combina priorità nuove e priorità negative.

- **Contesto generale**

Per quanto riguarda numerosi tipi di servizi e, in particolare, i servizi alle imprese, che sono assai eterogenei, non si dispone di dati statistici al livello d'attività dettagliato. Ad esempio, nel quadro del regolamento n. 58/97 del Consiglio l'industria manifatturiera è coperta da 241 attività distinte, contro 32 per i servizi commerciali. La proposta presentata riguarda, tra l'altro, l'adattamento dei regolamenti in vigore, al fine di mettere alla pari i servizi e l'industria manifatturiera, e la necessità di considerare nuovi approcci alla raccolta dei dati.

Per poter dare raccomandazioni politiche concrete in materia di sostegno dell'imprenditorialità, è necessario disporre di dati armonizzati sulla demografia delle imprese, vale a dire sulla natalità, longevità e mortalità delle imprese e sull'incidenza di tali fenomeni in termini di occupazione. Occorre disporre di uno strumento flessibile che permetta di soddisfare tempestivamente le nuove esigenze statistiche derivanti dal mutare delle condizioni economiche e tecniche. Attualmente non esiste alcun testo giuridico che istituisca un quadro comune per l'elaborazione sistematica di statistiche sui servizi alle imprese e sulla demografia delle imprese o per la raccolta di dati ad hoc.

- **Disposizioni esistenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1). Tale regolamento è stato modificato in modo sostanziale dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7), dal regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). La presente proposta di regolamento sostituisce il regolamento n. 58/97 del Consiglio ed i testi che lo hanno modificato e propone nuove modifiche. Una revisione completa della nomenclatura NACE è in preparazione. Visto che il regolamento rifiuto contiene numerosi riferimenti alla NACE, si è discusso dell'opportunità che esso menzioni la futura versione della NACE. Per motivi pratici, si è deciso di non inserire tale menzione; la revisione della NACE dovrà comunque garantire che tutti i riferimenti alle sue versioni precedenti vengano trasposti.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Statistiche aggiornate possono offrire un valido sostegno a priorità politiche chiave quali il processo varato dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000. Successivamente, il Consiglio di Stoccolma del marzo 2001 ha dichiarato che “la creazione di un mercato interno dei servizi che funzioni efficacemente è una delle maggiori priorità dell'Europa”. È essenziale disporre di dati statistici per comprendere meglio le forze reali che stanno alla base della competitività, per orientare le decisioni di operatori economici, decisori politici e altri soggetti interessati e per monitorare i progressi realizzati nell'attuazione delle politiche, secondo quanto indicato nella comunicazione della Commissione al Consiglio sulla concorrenzialità dei servizi connessi alle imprese e il loro contributo al rendimento delle imprese europee.

Con la decisione 2000/819/CE del 20 dicembre 2000, il Consiglio ha adottato un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese, al fine di raggiungere l'obiettivo definito dalla carta europea delle piccole imprese. Questo programma prevede la definizione di indicatori che permettano di misurare il successo delle imprese. Inoltre, il 6 aprile 2005 la Commissione ha adottato una proposta diretta a istituire un programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 (COM (2005) 121 def.). I dati sulla demografia delle imprese fanno parte degli indicatori strutturali utilizzati per monitorare la realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona. Infine, il Libro verde della Commissione sull'imprenditorialità in Europa, seguito dal relativo piano d'azione, invita ad effettuare una valutazione comparativa delle politiche nazionali volte ad incentivare l'imprenditorialità come fonte di occupazione.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE ED ANALISI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione utilizzati, principali settori considerati e profilo generale dei dichiaranti

Il comitato del programma statistico ha approvato la strategia per le statistiche sui servizi nel settembre 2002. Sono state sottolineate tanto l'esigenza di un approccio chiaramente gerarchizzato in materia di statistiche sui servizi quanto la necessità di identificare priorità negative in altri campi per potere, da un canto, dar seguito alle richieste di nuove statistiche nel settore dei servizi e, dall'altro, ridurre l'onere dei rispondenti in altri settori. I gruppi di lavoro corrispondenti, sotto la supervisione del gruppo dei direttori delle statistiche sulle imprese che ha approvato il piano d'azione, sono stati incaricati di proseguire l'elaborazione della proposta.

La versione rifiuta proposta è stata elaborata tenendo conto degli studi pilota realizzati, delle consultazioni scritte dei fornitori di dati e delle direzioni generali utenti nonché delle consultazioni dei gruppi di lavoro competenti (servizi alle imprese e demografia delle imprese), del gruppo direttivo "Statistiche strutturali sulle imprese" (riunioni di novembre 2003 e di aprile e novembre 2004), del gruppo dei direttori delle statistiche sulle imprese (riunione di ottobre 2004) e delle direzioni generali interessate.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

L'esigenza di rivedere il regolamento relativo alle statistiche strutturali sulle imprese è stata riconosciuta da tutti i gruppi consultati. Uno degli elementi della revisione è costituito dall'ampliamento del novero dei servizi oggetto del regolamento. La proposta prevede che tutti i dati debbano essere presentati al livello a quattro cifre della NACE REV 1.1 onde consentire un'analisi più raffinata del settore dei servizi, in particolare delle attività informatiche e dei servizi alle imprese (allegato I, sezione 9). Nel regolamento è stato aggiunto un allegato sui servizi alle imprese (allegato VIII) che consente di fornire dati sul fatturato ripartito in base al tipo di prodotto e al luogo di residenza dei clienti, in modo da migliorare la conoscenza dei servizi alle imprese e del funzionamento del mercato interno in questo settore. In generale gli Stati membri sono favorevoli all'allegato VIII.

Nel regolamento è stato aggiunto un allegato sulla demografia delle imprese (allegato IX) che consente di fornire dati riguardanti la creazione e cessazione di imprese, la sopravvivenza delle imprese recentemente create e i relativi effetti sull'occupazione. L'allegato IX ha ricevuto l'approvazione unanime degli Stati membri. È stato introdotto un modulo ad hoc che permette di svolgere indagini in modo flessibile per soddisfare le nuove esigenze statistiche che dovessero sorgere. Alcuni Stati membri hanno espresso la loro preoccupazione circa questo modulo, chiedendo se non fosse possibile prevedere che la Commissione cofinanzi le raccolte di dati ad hoc.

Le variabili specificamente riguardanti il risultato lordo di gestione e la manodopera sono trasferite dagli allegati settoriali del regolamento (allegati II-IV) al modulo comune (allegato I) in modo da aumentare la disponibilità di dati sul settore dei servizi. L'estensione del modulo comune alla divisione 90 (Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili) nonché ai gruppi 92.1 (Produzioni e distribuzioni

cinematografiche e di video) e 92.2 (Attività radiotelevisive) della NACE, come pure gli studi pilota previsti per le sezioni M (Istruzione), N (Sanità e altri servizi sociali) e O (Altri servizi pubblici, sociali e personali), hanno ricevuto, in generale, l'appoggio degli Stati membri, mentre i dati sulle attività non di mercato sono considerati difficili da raccogliere. Per semplificare e ridurre l'onere dei rispondenti quanto più possibile, le seguenti variabili sono state eliminate, in accordo con i fornitori e gli utenti dei dati:

- Ricerca e sviluppo;
- Acquisti di prodotti energetici (allegati II e IV);
- Attività commerciali delle imprese (allegato III);
- Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario (allegati II-IV);
- Tutte le variabili facoltative;
- Tutte le variabili che sono esaminate nel quadro di un altro regolamento e tutte le variabili con riferimento alle quali i dati disponibili erano pochi o scadenti e le esigenze degli utenti limitate.

Poiché alcuni Stati membri ritengono che la qualità dei dati potrebbe risultare troppo scadente, nell'articolo 6 del regolamento è stato aggiunto il paragrafo 4, che in casi specifici consente la trasmissione di dati contrassegnati come poco precisi. La ripartizione del fatturato per tipo d'attività è stata resa pluriennale (allegati II-IV), mentre il fatturato afferente all'attività principale è stato mantenuto annuale. Le variabili sono state considerate dagli Stati membri come troppo dettagliate perché sia possibile effettuare una raccolta annuale di qualità elevata.

- **Ricorso a esperti**

Non è stato necessario rivolgersi a esperti esterni.

- **Analisi d'impatto**

Le informazioni richieste dal presente regolamento possono essere necessarie per elaborare, monitorare e valutare le politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda il mercato interno, le imprese, le condizioni economiche e finanziarie, l'occupazione e la società dell'informazione. Queste informazioni supplementari possono contribuire a migliorare l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche, compresi i provvedimenti diretti a garantire uno sviluppo sostenibile. Esse permetteranno inoltre di tenere sotto sorveglianza la demografia delle imprese ed i suoi effetti sull'occupazione e sulle condizioni sociali.

Le informazioni ottenute grazie al presente regolamento aiuteranno le imprese a prendere decisioni in materia d'investimento e a confrontare il loro funzionamento con la media del settore. Il regolamento potrà quindi contribuire a promuovere la concorrenzialità delle imprese, il che, accompagnato da un miglioramento delle politiche, avrà un'incidenza economica positiva.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Riassunto delle misure proposte**

Il regolamento codificato e rifuso fornirà un quadro ampliato per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità. Le nuove politiche ed orientamenti nei settori dell'economia, della concorrenza, della politica sociale, dell'ambiente e delle imprese auspicano iniziative e decisioni fondate su statistiche valide. Le informazioni disponibili nel quadro del regolamento relativo alle statistiche strutturali sulle imprese attualmente in vigore e nel quadro di qualsiasi altro atto normativo comunitario o nazionale sono insufficienti, inadeguate o scarsamente comparabili per potere costituire una base di lavoro affidabile per la Commissione.

- **Base giuridica**

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare articolo 285, paragrafo 1.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra nella competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri per le seguenti ragioni.

Una normativa comunitaria relativa alle statistiche strutturali sulle imprese è necessaria per fissare norme statistiche comuni, in modo da garantire una elevata comparabilità dei dati raccolti nei vari Stati membri. Tale comparabilità è richiesta da tutti gli utenti, non soltanto a livello comunitario ma anche negli Stati membri. Il regolamento fissa una serie di dati statistici pertinenti e le principali definizioni necessarie per garantire la comparabilità delle statistiche. Quest'ultima è essenziale per calcolare gli aggregati comunitari, che interessano molto gli utenti. Se non si modifica la situazione attuale, è probabile che gli utenti non possano disporre delle informazioni di cui hanno bisogno. Per eseguire i compiti che i trattati le attribuiscono, in particolare per quanto riguarda il mercato interno, la Commissione deve disporre di statistiche strutturali sulle imprese che siano adeguate, significative, aggiornate, affidabili e comparabili.

Senza il regolamento, gli interessi degli Stati membri sarebbero seriamente danneggiati perché mancherebbero statistiche strutturali sulle imprese armonizzate per tutta l'UE. Il regolamento fornisce la base per i dati necessari all'elaborazione delle politiche. Gli imprenditori e le loro associazioni professionali hanno bisogno di queste informazioni per capire i loro mercati e comparare le loro attività e prestazioni con quelle dei concorrenti al livello regionale, nazionale ed internazionale.

L'azione comunitaria permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni.

Il metodo migliore per valutare la struttura, l'attività, la competitività ed il rendimento delle imprese nella Comunità consiste nell'elaborare statistiche secondo principi

metodologici comuni e definizioni comuni delle caratteristiche. Solo l'elaborazione coordinata delle statistiche può condurre a risultati armonizzati caratterizzati dal livello di affidabilità e di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze della Commissione e delle imprese.

Gli aggregati UE possono essere calcolati soltanto a livello comunitario sulla base di statistiche armonizzate.

Le statistiche nazionali devono essere coordinate ed armonizzate per fornire statistiche europee. Solo l'Unione europea è in grado di fare ciò.

La proposta è dunque conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il regolamento proposto e tutti i regolamenti attuativi sono provvedimenti di risultato, i quali definiscono le caratteristiche statistiche e la ripartizione per attività da comunicare, lasciando però agli Stati membri la massima libertà quanto al modo in cui ottenere i dati. Esso non eccede il necessario e tiene conto del fatto che l'onere gravante sulle parti interessate deve essere ridotto al minimo e proporzionato. Il regolamento proposto non impedisce agli Stati membri di raccogliere altre statistiche o statistiche più dettagliate.

Il regolamento rifiuto tiene conto della necessità di garantire la continuità del sostegno statistico esistente per la presa delle decisioni negli attuali settori di politica e di soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalle nuove iniziative politiche comunitarie e dal riesame continuo delle priorità statistiche e della pertinenza delle statistiche prodotte. Esso è inteso ad assicurare che le risorse disponibili vengano utilizzate al meglio e l'onere gravante sui rispondenti sia ridotto al minimo. Ove possibile, il regolamento rifiuto propone semplificazioni e alleggerisce l'onere gravante sui rispondenti in modo da compensare i nuovi obblighi da esso imposti.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Gli obblighi in materia di statistiche previsti nel presente regolamento richiedono un'esecuzione diretta e immediata negli Stati membri. Essi riguardano unità statistiche negli Stati membri specificamente identificate, e l'atto fissa un obiettivo chiaro ed immediatamente perseguibile in quanto definisce perspicuamente gli elementi da esaminare, precisando la metodologia, il calendario e la frequenza delle operazioni. Pertanto, gli obblighi previsti non richiedono, in generale, provvedimenti nazionali di armonizzazione e le autorità nazionali interessate devono semplicemente eseguirli.

4) IMPLICAZIONI DI BILANCIO

I costi della raccolta obbligatoria dei dati negli Stati membri sono sostenuti da questi

ultimi. Per quanto riguarda gli studi pilota, occorrerebbe un cofinanziamento per determinare la fattibilità della raccolta dei dati richiesti dai principali utenti ma difficili da raccogliere. Il contributo della Commissione, in seguito ad un invito a presentare proposte, assumerà la forma di sovvenzioni concesse sulla base di domande presentate in anticipo dagli Stati membri e contenenti una stima dei costi. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per "autorità nazionali" si intendono gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie. Per gli anni 2007-2009 sono stati previsti stanziamenti d'impegno pari a 4 950 milioni di euro destinati a cofinanziare gli studi pilota.

Non è prevista nessuna assistenza tecnica o amministrativa e nessuna spesa di sostegno. Per la gestione e le necessità del programma saranno ridistribuite risorse umane esistenti, non sono necessarie altre risorse. I lavori effettuati da Eurostat per elaborare e documentare la metodologia comunitaria e per trattare, analizzare e diffondere i dati saranno coperti completamente. I costi supplementari dovrebbero essere minimi.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Simulazione, fase pilota e periodo transitorio**

Vi è stata o vi sarà una simulazione o una fase pilota per la proposta.

Vi è stato o vi sarà un periodo transitorio per la proposta.

- **Semplificazione**

La proposta semplifica la normativa.

Dal regolamento sono state eliminate venticinque variabili. Il regolamento è stato riorganizzato in modo da soddisfare le necessità di dati, e la struttura dei vari allegati è stata armonizzata. Si è proceduto ad una razionalizzazione giuridica, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle competenze esecutive. La portata e l'uso della comitatologia sono stati indicati in modo preciso con riferimenti incrociati in tutto il testo, quando necessario a fini di chiarezza.

- **Abrogazione di norme esistenti**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni normative.

- **Rifusione**

La proposta comporta una rifusione.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda una materia SEE e dovrebbe dunque estendersi allo Spazio economico europeo.

↓58/97 (adattato)

2006/0020 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ~~213~~ 285, paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione¹, ~~visto il parere del Parlamento europeo,~~

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

↓ (nuovo)

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese³ è stato ripetutamente modificato in maniera sostanziale⁴. Poiché occorre modificarlo ulteriormente, per motivi di chiarezza è opportuno rifonderlo.

(2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità.

↓ 58/97 considerando 1

~~(1) considerando che, nella risoluzione del 14 novembre 1989 sul commercio interno nell'ambito del mercato interno⁵, il Consiglio ha invitato la Commissione, in~~

¹ GU.

² GU.

³ GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁴ V. allegato X.

⁵ ~~GU C 297 del 25.11.1989, pag. 2.~~

~~particolare, a migliorare i dati statistici sul commercio, rendendoli compatibili con le definizioni comunitarie e ad intensificare, per quanto necessario, la fornitura di questi dati all'Istituto statistico delle Comunità europee;~~

↓ 58/97 considerando 2

~~(2) considerando che, con la decisione 92/326/CEE⁶, il Consiglio ha istituito un programma biennale 1992-1993 per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi; che questo programma comprende l'elaborazione di statistiche armonizzate a livello nazionale e regionale, in particolare per il commercio e la distribuzione;~~

↓ 58/97 considerando 3

~~(3) considerando che, con la direttiva 78/660/CEE⁷, il Consiglio ha adottato delle misure per migliorare il coordinamento delle norme nazionali riguardanti il contenuto, la presentazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni annuali, nonché i metodi di valutazione da utilizzare per taluni tipi di società;~~

↓ 58/97 considerando 4

~~(4) considerando che nel frattempo la Comunità europea ha compiuto importanti progressi sulla via dell'integrazione; che le nuove politiche e gli orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, sociale, ambientale e dell'impresa richiedono iniziative e decisioni basate su statistiche valide; che le informazioni previste nel quadro dell'attuale normativa comunitaria o negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per servire da base affidabile di lavoro della Commissione;~~

↓ (nuovo)

(3) La decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007⁵ ha adottato il programma che deve essere rispecchiare le principali priorità politiche della Comunità, costituite dall'unione economica e monetaria, dall'allargamento e dalla competitività dell'Unione europea, dalla politica regionale, dallo sviluppo sostenibile e dall'agenda sociale. Le statistiche relative all'attività economica delle imprese costituiscono una parte essenziale di tale programma.

(4) Il regolamento dovrebbe, da un canto, prevedere il mantenimento del supporto statistico esistente per la presa delle decisioni negli attuali settori di politica e, dall'altro, soddisfare le esigenze che sorgeranno nell'ambito di nuove iniziative politiche comunitarie e dalla revisione permanente delle priorità statistiche e della pertinenza delle statistiche prodotte, al fine di sfruttare al meglio le risorse disponibili e di minimizzare l'onere che grava sui rispondenti.

⁶ ~~GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 131.~~

⁷ ~~GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33).~~

⁵ GU L 358 del 31.1.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag.12.).

↓58/97 considerando 5

~~(5) considerando che, con la decisione 93/379/CEE⁸, il Consiglio ha adottato un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nella Comunità; che sono necessarie delle statistiche per la valutazione e l'impatto delle misure adottate al fine di raggiungere gli obiettivi fissati in tale decisione, in particolare per disporre di statistiche comparabili per le imprese di tutti i settori, di statistiche sui rapporti di subfornitura esistenti tra le imprese a livello nazionale e internazionale nonché di migliori statistiche sulle piccole e medie imprese; che l'obbligo di trasmettere tali statistiche non deve comportare costi irragionevoli per le piccole e medie imprese;~~

↓58/97 considerando 6

~~(6) considerando che nella decisione 93/464/CEE⁹ il Consiglio ha adottato un programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997;~~

↓58/97 considerando 7

~~(7) considerando che occorre disporre di statistiche sulla politica delle imprese, in particolare in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, tutela ambientale, investimenti, eco industrie, turismo e industrie ad alta tecnologia; che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno rafforzano il bisogno di dati comparabili sulla struttura dei salari, sul costo della manodopera e della formazione;~~

↓58/97 considerando 8

~~(8) considerando che occorre disporre di fonti statistiche complete ed attendibili al fine di consentire la corretta applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato¹⁰;~~

↓58/97 considerando 9

~~(9) considerando che la compilazione delle contabilità nazionali e regionali in base al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC11) richiede la creazione di fonti statistiche comparabili, complete ed attendibili;~~

↓58/97 considerando 10

~~(10) considerando che è necessario disporre di indicatori e di conti regionali;~~

⁸ GUL 161 del 2.7.1993, pag. 68.

⁹ GUL 219 del 28.8.1993, pag. 1.

¹⁰ GUL 49 del 21.2.1989, pag. 26.

¹¹ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GUL 310 del 30.11.1996, pag. 1.

↓58/97 considerando 11

~~(11) considerando che, per adempiere ai compiti affidatili dai trattati, in particolare nella prospettiva del mercato interno, la Commissione deve disporre di informazioni esaustive, recenti, attendibili e comparabili sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità;~~

↓58/97 considerando 12

~~(12) considerando che una normalizzazione è essenziale per rispondere alle necessità comunitarie di informazioni sulla convergenza economica;~~

↓58/97 considerando 13

~~(13) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali hanno bisogno di tali informazioni per comprendere i mercati e confrontare la loro attività e il loro rendimento con quelli dei concorrenti nel loro settore a livello regionale, nazionale e internazionale;~~

↓58/97 considerando 14

~~(14) considerando che la creazione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati è un'azione che può essere intrapresa efficacemente solo a livello comunitario; che tali norme saranno attuate in ciascuno Stato membro sotto la responsabilità degli organi e delle istituzioni incaricati di produrre statistiche ufficiali;~~

↓58/97 considerando 15

~~(15) considerando che il metodo migliore per accertare la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità consiste nell'elaborare statistiche conformi a principi metodologici comuni e con comuni definizioni delle caratteristiche; che solo l'elaborazione coordinata è in grado di produrre statistiche armonizzate affidabili, rapide, flessibili e con il livello di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze della Commissione e delle imprese;~~

↓58/97 considerando 16

~~(16) considerando che l'unità di attività economica (UAE)¹² corrisponde ad una o più suddivisioni operative dell'impresa; che, affinché l'UAE possa essere oggetto di osservazione, l'impresa deve disporre di un sistema di informazioni che consenta di fornire o di calcolare per ogni UAE quantomeno il valore della produzione, dei consumi intermedi, del costo del personale e del risultato di gestione nonché dell'occupazione e degli investimenti fissi lordi; che le UAE che sono classificate in una voce della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità~~

¹² Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GUL 76 del 30.3.1993, pag. 1).

europea¹³ (NACE REV 1) possono generare prodotti che non rientrano nel gruppo omogeneo che caratterizza la loro attività a causa delle attività secondarie collegate a tali UAE che non possono essere distinte partendo dai documenti contabili disponibili; che si può quindi concludere che l'impresa e l'UAE coincidono quando un'impresa si trova nell'impossibilità di fornire o calcolare le informazioni relative a tutte le variabili di cui sopra per una o più suddivisioni operative;

↓58/97 considerando 17

(17) considerando che i dati statistici elaborati nell'ambito di un sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità e gli oneri che ne derivano devono essere comparabili tra i vari Stati membri; che è quindi necessario stabilire congiuntamente i criteri che permettano di rispettare tali esigenze;

↓58/97 considerando 18

(18) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, tra l'altro attraverso la promozione di nuove tecnologie per la raccolta dei dati e l'elaborazione delle statistiche; che è pertanto opportuno raccogliere direttamente presso le imprese i dati necessari all'elaborazione di statistiche delle imprese, ricorrendo a metodi e a tecniche atte a garantire l'eshaustività, l'attendibilità e l'attualità, senza comportare per gli interessati, in particolare le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato ai risultati che gli utenti di tali statistiche possono ragionevolmente aspettarsi;

↓58/97 considerando 19

(19) considerando che la firma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ha ingenerato un bisogno sostanziale di informazioni sulle dimensioni dei mercati dei firmatari dell'accordo e delle loro quote rispettive per la gestione e lo sviluppo di tale accordo;

↓58/97 considerando 20

(20) considerando che è necessario disporre di un quadro giuridico comune alle statistiche imprenditoriali per tutte le attività e per tutti i campi, ivi compresi attività e campi per i quali non sono ancora maturate le statistiche;

↓58/97 considerando 21

(21) considerando che le direttive 64/475/CEE¹⁴ e 72/221/CEE¹⁵, nel loro intento di assicurare la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tenere conto dei

¹³ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

¹⁴ Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, volta ad organizzare indagini annuali coordinate sugli investimenti nell'industria (GU L 131 del 13.8.1964, pag. 2193). Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1985.

~~progressi economici e tecnici verificatisi dopo la loro adozione e che è opportuno pertanto mettere fine alla loro applicazione;~~

↓58/97 considerando 22

~~(22) considerando che, per consentire di fornire ulteriori precisazioni circa le norme relative alla raccolta e al trattamento statistico dei dati, nonché al trattamento e alla trasmissione dei risultati, è opportuno conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom¹⁶, la competenza di adottare le misure di applicazione del presente regolamento;~~

↓ (nuovo)

- (5) Vi è una crescente necessità di dati sui servizi, in particolare sui servizi alle imprese. Occorrono statistiche per l'analisi economica e la formulazione di politiche riguardanti quello che è il settore più dinamico delle economie moderne, specialmente in termini di potenziale di crescita e creazione di posti di lavoro. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha messo in evidenza l'importanza dei servizi. La misura del fatturato di ciascun singolo servizio è un presupposto necessario per poter comprendere veramente il ruolo dei servizi nell'economia. Il Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha concluso che la creazione di un mercato interno ben funzionante nel settore dei servizi è una delle principali priorità dell'Europa. Le statistiche sul commercio transfrontaliero dei singoli servizi sono essenziali per monitorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi, per valutare la competitività dei servizi e per stimare l'impatto delle barriere sul commercio dei servizi.
- (6) È necessario disporre di dati sulla demografia delle imprese, soprattutto in quanto essi sono un elemento degli indicatori strutturali creati per monitorare i risultati ottenuti nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona. Inoltre, occorre disporre di dati armonizzati relativamente alla demografia delle imprese e al suo impatto sull'occupazione per dar fondamento alle raccomandazioni strategiche in materia di sostegno all'imprenditorialità.
- (7) Nell'ambito del quadro statistico occorre uno strumento flessibile che possa rispondere in modo rapido e tempestivo alle nuove esigenze degli utilizzatori derivanti dal carattere sempre più dinamico, innovativo e complesso dell'economia basata sulla conoscenza. Il collegamento di tali raccolte di dati ad hoc con la raccolta dei dati statistici strutturali sulle imprese conferisce un valore aggiunto alle informazioni raccolte in entrambe le indagini e può ridurre l'onere complessivo che grava sui rispondenti evitando duplicazioni nella raccolta dei dati.
- (8) È necessario prevedere una procedura per l'adozione di provvedimenti di attuazione del presente regolamento in modo da poter chiarire ulteriormente tanto le norme relative alla raccolta e al trattamento statistico dei dati quanto le norme relative al trattamento e alla trasmissione dei risultati.

¹⁵ ~~Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972, relativa all'organizzazione di indagini annuali coordinate sull'attività industriale (GU L 133 del 10.6.1972, pag. 57). Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1985.~~

¹⁶ ~~GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.~~

- (9) I provvedimenti necessari per attuare il presente regolamento devono essere adottati in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶.
- (10) La Commissione, qualora ritenesse necessario ampliare l'attuale campo d'applicazione del presente regolamento sulla base della valutazione di studi pilota riguardanti attività non di mercato delle sezioni M-O della NACE REV 1.1, secondo l'allegato I, sezione 10, punto 1, e l'allegato IX, sezione 12, dovrebbe presentare una proposta in conformità della procedura prevista nell'articolo 251 del trattato.
- (11) Poiché gli obiettivi dei provvedimenti previsti, ossia fornire dati armonizzati per quanto riguarda la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dei provvedimenti in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

↓58/97 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

☒ Oggetto ☒

~~Obiettivo del~~ ☒ Il ☒ presente regolamento ~~è istituire~~ ☒ istituisce ☒ un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.

~~Articolo 2~~

↓58/97 (adattato)

L'elaborazione delle statistiche ha per oggetto, in particolare, di analizzare:

- ~~i)a)~~ la struttura e l'evoluzione delle attività delle imprese;
- ~~ii)b)~~ i fattori di produzione utilizzati nonché gli altri elementi che permettano di misurare l'attività, il rendimento e la competitività delle imprese;
- ~~iii)c)~~ lo sviluppo regionale, nazionale, comunitario e internazionale delle imprese e dei mercati;
- ~~iv)d)~~ la politica delle imprese;

⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

~~v)e)~~ le piccole e medie imprese;

↓58/97 (adattato)

~~vi)f)~~ le caratteristiche specifiche delle imprese in relazione a particolari ~~raggruppamenti~~
 ripartizioni di attività.

Articolo 2 ~~3~~

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni C-K e M-O della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE REV 1 .1 .

2. Il campo di applicazione del regolamento comprende le unità statistiche la cui tipologia è definita nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio⁷, ~~del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità~~, classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L'utilizzazione di unità particolari per l'elaborazione delle statistiche è specificata negli allegati del presente regolamento.

Articolo 3 ~~4~~

Moduli

1. Le statistiche da elaborare per i settori di cui all'articolo 1 ~~2~~ sono raggruppate in moduli. I moduli sono definiti negli allegati.

↓ 58/97

2. Il presente regolamento comprende i seguenti moduli:

↓58/97 (adattato)

- a) un modulo comune per le statistiche strutturali annuali (allegato I ~~1~~),
 - b) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale (allegato II ~~2~~),
 - c) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio (allegato III ~~3~~),
 - d) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione (allegato IV ~~4~~),
-

⁷ GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1. ~~Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.~~

↓410/98 (adattato)

e) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni (allegato ~~⊗~~ V ~~⊗~~ ~~5~~),

↓2056/2002 art. 1, punto 1
(adattato)

f) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli enti creditizi (allegato ~~⊗~~ VI ~~⊗~~ ~~6~~),

g) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato ~~⊗~~ VII ~~⊗~~ ~~7~~),

↓ (nuovo)

h) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui servizi alle imprese (allegato VIII),

i) un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sulla demografia delle imprese (allegato IX),

j) un modulo flessibile per condurre una piccola raccolta di dati ad hoc sulle caratteristiche delle imprese.

↓ 58/97

2.3. In ogni modulo sono contenute le seguenti informazioni:

↓58/97 (adattato)

~~ii)a)~~ le attività per le quali devono essere elaborate le statistiche, desunte dal campo d'applicazione di cui all'articolo ~~⊗~~ 2 ~~⊗~~ ~~3~~, paragrafo 1;

~~iii)b)~~ la tipologia di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche, desunta dall'elenco delle unità statistiche di cui all'articolo ~~⊗~~ 2 ~~⊗~~ ~~3~~, paragrafo 2;

~~iii)c)~~ gli elenchi delle caratteristiche per le quali vanno elaborate le statistiche per i settori ~~elencati~~ ~~⊗~~ di cui ~~⊗~~ all'articolo ~~⊗~~ 1 ~~⊗~~ ~~2~~ e i periodi di riferimento di tali caratteristiche;

~~iv)~~ ~~un elenco di statistiche da elaborare per quanto riguarda la demografia aziendale;~~

↓ 58/97

~~v)d)~~ la frequenza di elaborazione delle statistiche (annuale o pluriennale). In caso di elaborazione pluriennale, essa deve aver luogo almeno ogni dieci anni;

~~vi)e)~~ il calendario indicante il primo anno di riferimento per le statistiche da elaborare;

- ~~vii~~f) le norme relative alla rappresentatività e alla valutazione della qualità;
- ~~viii~~g) il termine per la trasmissione dei risultati dopo la fine del periodo di riferimento;
- ~~ix~~h) la durata massima del periodo transitorio che potrà essere concesso.
-

↓ (nuovo)

4. La frequenza, gli argomenti, l'elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da coprire e le norme di qualità del modulo flessibile di cui alla lettera j) del paragrafo 2 sono determinati in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento.

La portata del modulo flessibile sarà limitata in modo da ridurre l'onere a carico delle imprese ed i costi per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri.

I costi di tale raccolta di dati possono essere cofinanziati dalla Commissione mediante procedure definite.

Articolo 4

Studi pilota

1. Una serie di studi pilota sono istituiti dalla Commissione e condotti dagli Stati membri secondo quanto precisato negli allegati. La Commissione concede sovvenzioni alle autorità nazionali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio⁸, in seguito ad un invito a presentare proposte.

2. Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. La Commissione valuta i risultati degli studi pilota prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

3. La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio sui risultati degli studi pilota.

4. Sulla base della valutazione degli studi pilota, la Commissione adotta i necessari provvedimenti attuativi in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

⁸ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

↓58/97 (adattato)

Articolo ~~5~~

~~Acquisizione dei dati~~

1. Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all'articolo ~~3~~.
2. Gli Stati membri, ispirandosi al principio della semplificazione amministrativa, possono procurarsi i dati necessari avvalendosi di una combinazione delle varie fonti specificate in appresso:

↓ 58/97 (adattato)

- a) indagini obbligatorie. Le unità giuridiche, alle quali appartengono o dalle quali sono composte le unità statistiche cui gli Stati membri richiedono di fornire le informazioni, sono obbligate a fornire informazioni corrette e complete nei termini prescritti;
- b) altre fonti che siano almeno equivalenti dal punto di vista della ~~prescrizione~~ ~~precisione~~ e della qualità;
- c) ~~procedura di sistema~~ procedure di stima statistica nei casi in cui una parte delle caratteristiche non sia stata rilevata per tutte le unità.

↓58/97 (adattato)

3. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria hanno accesso, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nei rispettivi settori di competenza, alle fonti di dati amministrative che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari per rispondere ai requisiti di precisione di cui all'articolo ~~6~~.

↓ 58/97

4. Gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, creano le condizioni per un maggior ricorso alla trasmissione elettronica dei dati e alla loro elaborazione automatica.

↓ 58/97 (adattato)

Articolo 6 7

Precisione

↓ 58/97

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati.
2. La valutazione della qualità è effettuata mettendo a confronto i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere gravante sulle imprese, in particolare le piccole imprese.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 2.

↓ (nuovo)

4. In casi specifici in cui uno Stato membro abbia indicato un basso grado di precisione a livello nazionale per quanto riguarda una determinata classe della NACE REV 1.1, la Commissione (Eurostat) può prendere in considerazione la possibilità di usare i dati trasmessi soltanto per elaborare aggregati a livello comunitario.

↓ 58/97 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 7 8

Comparabilità

1. Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all'articolo 3 5 e ai rispettivi allegati.
2. Per consentire l'elaborazione delle statistiche degli aggregati a livello comunitario, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE REV 1 .1 indicati nei moduli che figurano negli allegati o determinati secondo la procedura di cui all'articolo 12 13 , paragrafo 2.

Articolo ~~8~~ ~~9~~

~~Trasmissione dei risultati~~

1. Gli Stati membri trasmettono all'istituto statistico delle Comunità europee i risultati di cui all'articolo ~~7~~ ~~8~~, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto ~~che disciplinano il trattamento riservato delle informazioni~~ ~~8~~, in particolare il regolamento (EURATOM, CEE) n. 1588/90 del Consiglio⁹ ~~8~~. Tali disposizioni comunitarie si applicano nella misura in cui i risultati contengono dati riservati.

2. I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate ~~ed~~ entro un termine dalla fine del periodo di riferimento ~~8~~ che viene ~~8~~ stabilito ~~8~~ in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ~~8~~ per ogni modulo di cui all'articolo ~~3~~ ~~5~~, e che non può essere superiore a diciotto mesi. Inoltre, per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine dalla fine del periodo di riferimento che è fissato ~~8~~ in conformità di tale procedura ~~8~~ per ogni modulo ~~8~~ di cui all'articolo 3 ~~8~~ e ~~8~~ che ~~8~~ non può essere superiore a dieci mesi.

Articolo ~~9~~ ~~10~~

~~Informazioni sull'applicazione~~

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi informazione relativa all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

Articolo ~~10~~ ~~11~~

~~Periodi transitori~~

1. Durante i periodi transitori possono essere ~~ammesse~~ ~~8~~ concesse, in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ~~8~~ deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.

2. Ad uno Stato membro che si trovi nell'impossibilità di rispettare le disposizioni del presente regolamento a causa delle deroghe concesse nel quadro del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio¹⁰ ~~, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici,~~ ~~8~~ possono essere concessi periodi transitori supplementari ~~8~~ ~~può essere accordato un periodo di transizione supplementare~~ per l'elaborazione delle statistiche. ~~3. Gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dagli allegati si applicano pienamente negli Stati membri al più tardi alla fine del periodo di transizione.~~

⁹ GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

¹⁰ GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1.

~~Provedimenti di applicazione~~

~~La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13,~~ Le modalità di applicazione del presente regolamento, ivi compresi i provvedimenti di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici per quanto concerne la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati nonché il trattamento e la trasmissione dei risultati ~~),~~ sono stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ~~),~~ prendendo in considerazione il principio secondo il quale il vantaggio della misura deve essere superiore al costo che essa comporta, ed a condizione che essa non richieda, ~~per la sua attuazione né da parte degli~~ ~~),~~ agli ~~),~~ Stati membri né ~~da parte delle~~ ~~),~~ alle ~~),~~ imprese, risorse supplementari rilevanti rispetto a quelle previste nelle disposizioni iniziali del presente regolamento, ~~),~~. I provvedimenti di applicazione riguardano ~~),~~ in particolare:

- ~~a) i)~~ a) l'aggiornamento degli elenchi delle caratteristiche, ~~delle statistiche sulla demografia aziendale~~ e dei risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite ~~né~~ ~~),~~ e non imponga ~~un onere imposto~~ alle unità ~~),~~ un onere ~~),~~ sproporzionato rispetto ai risultati previsti (articoli ~~),~~ 3 ~~),~~ ~~),~~ 4 e ~~),~~ 8 ~~),~~ ~~),~~ ~~),~~ nonché allegato I, sezione 6, allegato III, sezione 6, allegato IV, sezione 6, e allegato IX, sezione 10 ~~),~~);
- ~~b) ii)~~ b) ii) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo ~~),~~ 3, allegato III, sezione 3, punto 3, e allegato IV, sezione 3, punto 3 ~~),~~ 4);
- ~~c) iii)~~ c) iii) la definizione delle caratteristiche e la loro pertinenza per talune attività (articolo ~~),~~ 3 e allegato I, sezione 4, punto 1 ~~),~~ 4);
- ~~d) iv)~~ d) iv) la definizione del periodo di riferimento (articolo ~~),~~ 3 ~~),~~ 4);
- ~~e) v)~~ e) v) il primo anno di riferimento per l'elaborazione di risultati preliminari (articolo ~~),~~ 8 e allegato I, sezione 5 ~~),~~ ~~),~~);
- ~~f) vi)~~ f) vi) ~~),~~ i ~~),~~ criteri di valutazione della qualità (articolo ~~),~~ ~~),~~ 6 e allegato II, sezione 6 ~~),~~);
- ~~g) vii)~~ g) vii) la disaggregazione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza (articolo ~~),~~ 7, allegato VIII, sezione 4, punti 2 e 3, e allegato IX, sezione 8, punti 2 e 3 ~~),~~ ~~),~~);
- ~~h) viii)~~ h) viii) le modalità tecniche adeguate per la trasmissione dei risultati (articolo ~~),~~ 8, allegato I, sezione 9, punto 2, e allegato VI, sezione 8 ~~),~~ ~~),~~);
- ~~i) ix)~~ i) ix) l'aggiornamento dei periodi di tempo per la trasmissione dei dati (articolo ~~),~~ 8, allegato I, sezione 9, punto 1, e allegato VI, sezione 7 ~~),~~ ~~),~~);
- ~~j) x)~~ j) x) il periodo ~~di transizione~~ ~~),~~ transitorio ~~),~~ e le deroghe ~~concesse~~ alle disposizioni del presente regolamento ~~),~~ concesse ~~),~~ durante tale periodo (articolo ~~),~~ ~~),~~ 10, allegato II, sezione 10, allegato VII, sezione 10, e allegato VIII, sezione 8 ~~),~~); ~~),~~;

↓ (nuovo)

- k) l'adattamento della disaggregazione delle attività alle modifiche o revisioni della NACE;
- l) la frequenza, gli argomenti, l'elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da coprire e le norme di qualità del modulo flessibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j);
- m) le procedure da seguire relativamente alle raccolte di dati ad hoc di cui all'allegato II, sezioni 3 e 4, all'allegato III, sezione 3, paragrafo 3, e all'allegato IV, sezione 3, paragrafo 3.
-

↓ 1882/2003 art. 3 e allegato III, punto 69 (adattato)

Articolo 12 ~~13~~

Comitato

↓ 1882/2003 art. 3 e allegato III, punto 69

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in seguito denominato “il Comitato”.

↓ 1882/2003 art. 3 e allegato III, punto 69 (adattato)

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo ~~articolo~~, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE¹¹, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

↓ 1882/2003 art. 3 e allegato III, punto 69

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

¹¹ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

↓58/97 (adattato)

Articolo ~~13~~ ~~14~~

~~Relazione~~

↓ 58/97

1. La Commissione, entro tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento ed in particolare sulla loro qualità e sull'onere che grava sulle imprese.

2. Nelle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie.

↓58/97, art. 15 (adattato)

~~Articolo 15~~

~~Le direttive del Consiglio 64/475/CEE e 72/221/CEE cessano di applicarsi una volta trasmessi tutti i dati per l'anno di riferimento 1994.~~

↓ (nuovo)

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato XI.

↓58/97 (adattato)

Articolo ~~15~~ ~~16~~

~~Entrata in vigore~~

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ~~dell'Unione europea~~.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I ~~1~~

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE STRUTTURALI ANNUALI

SEZIONE 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese degli Stati membri.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo ~~2, punti i), ii) e iii)~~ 1, lettere a), b), c) ed e), del presente regolamento e, in particolare, all'analisi del valore aggiunto e delle sue principali componenti.

SEZIONE 3

Campo d'applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per le attività elencate alla sezione 9.
2. Per le attività ~~elencate~~ indicate nella sezione 10, sono realizzati studi pilota.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche ~~e delle statistiche~~ figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche.

2. ~~La Commissione conformemente alla procedura fissata all'articolo 13 del regolamento, stabilisce le~~ Le descrizioni corrispondenti alle caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche sulle attività della sezione J della NACE REV 1 .1 e che corrispondono il più possibile a quelle elencate nei paragrafi 3, 4 e 5 sono stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento .

↓ 58/97

3. Statistiche demografiche annuali:

↓ 58/97 (adattato)

Codice	Descrizione	Osservazioni
☒ Dati strutturali ☒		
11 11 0	Numero di imprese	
11 21 0	Numero di unità locali	

↓ 58/97

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

↓ 1614/2002 art. 1 e allegato I, punto 1 (adattato)
⇒ nuovo

Codice	Descrizione	Osservazioni
☒ Dati contabili ☒		
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
12 15 0	Valore aggiunto al costo dei fattori	
⇒ 12 17 0 ⇐	⇒ Risultato lordo di gestione ⇐	
13 11 0	Acquisti complessivi di beni e servizi	
13 12 0	Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
⇒ 13 13 1 ⇐	⇒ Pagamenti per lavoratori di agenzie ⇐	
13 31 0	Costi del personale	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
☒ Dati relativi al conto capitale ☒		
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	

☒ Dati sull'occupazione ☒	
16 11 0	Numero di persone occupate
16 13 0	Numero di dipendenti
⇒ 16 13 1 ⇐	⇒ Numero di dipendenti a tempo parziale ⇐
⇒ 16 14 0 ⇐	⇒ Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno ⇐

↓ 58/97

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

↓ 58/97 (adattato)

Codice	Descrizione	Osservazio ni
☒ Dati contabili ☒		
13 32 0	Retribuzioni	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Facoltativo
☒ Dati sull'occupazione ☒		
16 11 0	Numero di persone occupate	

↓ 58/97

6. Per le caratteristiche di cui alla sezione 10 sono realizzati studi pilota.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

↓ 58/97 (adattato)
 →₁ 2056/2002 art. 2, punto 1
 ⇒ nuovo

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l'anno civile ⇒ 2006 per le caratteristiche 12 17 0, 13 13 1, 16 13 1 e 16 14 0 e l'anno civile ⇐ 1995 ⇒ per tutte le altre caratteristiche. I dati sono elaborati secondo la ripartizione di cui alla sezione 9. ⇐ →₁ Tuttavia, il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV 1

☒ .1 ☒ è determinato secondo la procedura di cui all'articolo ~~13~~ ☒ 12, paragrafo 2, ☒ del presente regolamento. ←

↓58/97 (adattato)
⇒ nuovo

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica ⇒ chiave ⇐ ~~di cui alla sezione 4, punto 4~~ gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo ☒ 13 ☒ ~~14~~ del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. ⇒ Le caratteristiche chiave sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento. ⇐

↓58/97 (adattato)
⇒ nuovo

SEZIONE 7

Elaborazione dei risultati

1. I risultati sono disaggregati secondo ~~i raggruppamenti delle~~ ☒ le classi di ☒ attività di cui alla sezione 9.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo delle sezioni ~~C-G della NACE REV 1~~ ⇒ da C a K ⇐ e ~~secondo~~ ⇒ della divisione 90 (Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili), nonché per i gruppi 92.1 (Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video) e 92.2 (Attività radiotelevisive) della NACE REV 1.1 ⇐ ~~i raggruppamenti di cui alla sezione 9 per le altre sezioni~~.
3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS ☒ ¹² ☒).

¹² Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

↓2056/2002 art. 2, punto 2
(adattato)

SEZIONE 8

Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione della classe 65.11 della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ e delle attività della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ che rientrano negli allegati ☒ V, VI e VII ☒ ~~5, 6 e 7~~. Per la classe di attività 65.11 della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ il termine di trasmissione è di dieci mesi. Per le attività che rientrano negli allegati ☒ V, VI e VII ☒ ~~5, 6 e 7~~ il termine figura negli allegati suddetti. Tuttavia, il termine di trasmissione dei risultati sulle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 12 ☒ , paragrafo 2, ☒ del presente regolamento.

2. Ad eccezione delle divisioni 65 e 66 della NACE REV 1 ☒ .1 ☒, risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le caratteristiche seguenti:

☒ Codic e ☒	☒ Descrizione ☒
☒ Dati contabili ☒	
12 11 0	Fatturato
☒ Dati sull'occupazione ☒	
16 11 0	Numero di persone occupate

↓2056/2002 art. 2, punto 2
(adattato)
⇒ nuovo

Tali risultati preliminari o stime devono essere disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ ⇒ a decorrere dall'anno di riferimento 2006. Sino all'anno di riferimento 2005 compreso, la disaggregazione per le sezioni H, I e K della NACE REV 1.1 segue quella indicata nella sezione 9 ~~ad eccezione delle sezioni H, I e K della NACE REV 1, per le quali devono essere disaggregati secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9~~. Per la divisione 67 della NACE REV 1 ☒ .1, ☒ la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 12 ☒ , paragrafo 2, ☒ del presente regolamento.

↓58/97 (adattato)

SEZIONE 9

Disaggregazione Raggruppamenti di attività

~~I seguenti raggruppamenti di attività si riferiscono alla classificazione NACE REV 1.~~

↓ (nuovo)

1. A decorrere dall'anno di riferimento 2006, i dati vanno elaborati secondo la seguente disaggregazione di attività della classificazione NACE REV 1.1. Tuttavia, il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV 1.1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento. Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE REV 1.1, per quanto riguarda le sezioni C-K, e in base alle seguenti classi della NACE REV 1.1 per quanto riguarda la sezione O:

Classe	Descrizione
90.01	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
90.02	Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi
90.03	Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente
92.11	Produzioni cinematografiche e di video
92.12	Distribuzioni cinematografiche e di video
92.13	Proiezioni cinematografiche
92.20	Attività radiotelevisive

2. Sino all'anno di riferimento 2005 compreso, i dati vanno elaborati secondo la seguente disaggregazione di attività della classificazione NACE REV 1.1:

↓58/97 (adattato)

SEZIONI C, D, E, F

Estrazione di minerali; attività manifatturiere; produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua; costruzioni.

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE REV 1 .1 .

SEZIONE G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.

SEZIONE H

Alberghi e ristoranti

55.1 + 55.2	“Alberghi” + “Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni”
55.3 + 55.4 + 55.5	“Ristoranti” + “Bar” + “Mense e fornitura di pasti preparati”

SEZIONE I

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

60.1	Trasporti ferroviari
60.21 + 60.22 + 60.23	“Altri trasporti terrestri” escluso il “Trasporto di merci su strada”
60.24	Trasporto di merci su strada
60.3	Trasporti mediante condotte
61.1	Trasporti marittimi e costieri
61.2	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
62	Trasporti aerei
63.1 + 63.2 + 63.4	“Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti” escluse le “Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.”
63.3	“Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.”
64.11	Attività delle poste nazionali
64.12	Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali
64.2	Telecomunicazioni

↓2056/2002 art. 2, punto 3
(adattato)

SEZIONE J

Intermediazione finanziaria

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.

↓58/97

SEZIONE K

↓2056/2002 art. 2, punto 3

Attività immobiliari, noleggio e altre attività a servizio delle imprese

70	Attività immobiliari
71.1 + 71.2	“Noleggio di autovetture” + “Noleggio di altri mezzi di trasporto”
71.3	Noleggio di altri macchinari e attrezzature
71.4	Noleggio di beni per uso personale e domestico n.c.a.
72	Informatica e attività connesse
73	Ricerca e sviluppo
74.11 + 74.12 + 74.14 + 74.15	“Attività degli studi legali e notarili” + “Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale” + “Consulenza amministrativo-gestionale” + “Attività di gestione delle società di controllo finanziario (holding operative)”
74.13	Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.2 + 74.3	“Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche” + “Collaudi ed analisi tecniche”
74.4	Pubblicità
74.5	Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
74.6	Servizi di investigazione e vigilanza
74.7	Servizi di pulizia e disinfestazione
74.8	Altre attività di tipo professionale ed imprenditoriali n.c.a.

SEZIONE 10

Relazioni e studi pilota

↓ 58/97 (adattato)
→₁ 2056/2002 art. 2, punto 4
⇒ nuovo

⇒ 1. La Commissione istituisce una serie di studi pilota riguardanti attività che rientrano nelle sezioni M-O della NACE REV 1.1 per valutare se sia possibile far rientrare in tali sezioni attività di mercato e attività non di mercato. La Commissione, qualora ritenesse necessario ampliare l'attuale campo d'applicazione del presente regolamento sulla base della valutazione di studi pilota riguardanti attività non di mercato delle sezioni M-O della NACE REV 1.1, presenta una proposta in conformità della procedura prevista nell'articolo 251 del trattato. ⇐ →₁ ~~Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la definizione, la struttura e la disponibilità di informazioni sulle unità statistiche classificate nelle sezioni M, N e O della NACE REV 1. ← La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali attività una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali attività, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.~~

↓ 58/97

~~2. Per le attività elencate nella sezione 9 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:~~

Codice	Descrizione	Osservazioni
12-18-0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
14-11-0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14-12-0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14-21-0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14-22-0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15-11-0	Investimenti lordi in beni materiali	Aspetti regionali

↓ 58/97 (adattato)
⇒ nuovo

2. ~~La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998~~ ⇒ per le caratteristiche relative ai conti finanziari, agli investimenti immateriali e alle forme di organizzazione del sistema produttivo. Tali studi pilota sono adattati alle specificità dei diversi settori ⇐ ~~Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere derivante per le imprese.~~
-

↓ 58/97

- ~~3. Per le sezioni G-K della NACE REV 1 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per disaggregare i risultati secondo il criterio dell'esistenza o no di un controllo maggioritario da parte di un'impresa non residente conformemente alle definizioni del GATS. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali attività una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali attività, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.~~
-

↓ 58/97

- ~~4. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per le attività caratteristiche e disaggregazioni elencate ai punti 1, 2 e 3 e sottopone nel contempo di aggiungere alcune o tutte queste attività, caratteristiche e disaggregazioni, o alcune di esse, negli elenchi di cui alle sezioni 4, 7 e 9.~~
-

↓ 58/97 (adattato)

SEZIONE 11

Periodo di transizione ☒ transitorio ☒

Ai fini del modulo comune definito nel presente allegato, il periodo di transizione ☒ transitorio ☒ non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

↓ 58/97 (adattato)

ALLEGATO II

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE INDUSTRIALE

SEZIONE 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore industriale.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 1 2, ~~punti~~ lettere a) ~~i~~, ~~b) ~~ii~~~~, ~~c) ~~iii~~~~, ~~d) ~~iv~~~~ e ~~e) ~~v~~~~ del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività industriali,
- ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

↓ 58/97 (adattato)

SEZIONE 3

Campo d'applicazione

Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni C, D e E della NACE REV 1 .1 . Tali sezioni riguardano le attività di estrazione di minerali (C), le attività manifatturiere (D) e la produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua (E). Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni C, D ed E.

↓ 58/97

SEZIONE 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.
2. *Statistiche demografiche annuali:*

↓58/97 (adattato)

⇒ nuovo

Codice	Descrizione	Osservazioni
⊗ Dati strutturali ⊗		
11 11 0	Numero di imprese	
11 12 0	Natalità delle imprese	
11 13 0	Mortalità delle imprese	
11 21 0	Numero di unità locali	
11 31 0	Numero di unità di attività economica	

↓ 58/97

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

↓58/97 (adattato)

→₁ 1614/2002 art. 1 e allegato I, punto 2, lettera a)

→₂ 2056/2002 art. 3, punto 1

⇒ nuovo

Codice	Descrizione	Osservazioni
⊗ Dati contabili ⊗		
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	
12 15 0	Valore aggiunto al costo dei fattori	
<u>12 17 0</u>	<u>Risultato lordo di gestione</u>	
13 11 0	Acquisti complessivi di beni e servizi	
13 12 0	Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
<u>13 13 1</u>	<u>Pagamenti per lavoratori di agenzie</u>	

13 21 3	Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità	
<u>13 32 0</u>	<u>Retribuzioni</u>	
<u>13 33 0</u>	<u>Costi della sicurezza sociale</u>	
13 41 1	Pagamenti per locazione a lungo termine e per locazione/acquisto <input checked="" type="checkbox"/> leasing operativo di beni <input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi al conto capitale <input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> 15 11 0 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Investimenti lordi in beni materiali <input checked="" type="checkbox"/>	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
15 21 0	Vendite di beni di investimento materiali	
15 31 0	Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario	
<input checked="" type="checkbox"/> Dati sull'occupazione <input checked="" type="checkbox"/>		
16 11 0	Numero di persone occupate	
16 13 0	Numero di dipendenti	
<u>16 13 1</u>	<u>Numero di dipendenti a tempo parziale</u>	
→₁ --- ←	→₁ --- ←	
<u>16 14 0</u>	<u>Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno</u>	
16 15 0	Numero di ore prestate dai dipendenti	
<input checked="" type="checkbox"/> Ripartizione del fatturato per tipo di attività <input checked="" type="checkbox"/>		
18 11 0	Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE REV 1 <input checked="" type="checkbox"/> .1 <input checked="" type="checkbox"/>	
18 12 0	Fatturato delle attività industriali	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e delle attività degli intermediari (agenti)	
<input checked="" type="checkbox"/> Acquisti di prodotti energetici <input checked="" type="checkbox"/>		

20 11 0	Acquisti di prodotti energetici (in valore)	Sezione E esclusa
☒ Dati ambientali ☒		
21 11 0	Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature "end of pipe") (*)	
→ ₂ 21 12 0 ←	→ ₂ Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite ("tecnologia integrata") (*) ←	
22 11 0	Spesa complessiva per R&S intra muros¹⁷	
22 12 0	Numero complessivo del personale R&S¹⁸	

(*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ rappresenta in uno Stato membro meno dell'1% del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 11 0, ☒ e ☒ 21 12 0, ~~22 11 0 e 22 12 0~~, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo ~~13~~ ☒ 12, paragrafo 2, ☒ del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.

↓ 1614/2002 art. 1 e allegato I, punto 2, lettera b) (adattato)
→₁ 2056/2002 art. 3 punto 3
⇒ nuovo

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	☒ Osservazioni
☒ Dati relativi al conto capitale ☒		
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti,	

¹⁷ ~~Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV.1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 e 22 12 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.~~

¹⁸ ~~Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV.1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 e 22 12 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.~~

	licenze, marchi di fabbrica e simili	
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo
16 13 5	Numero di lavoratori a domicilio	Divisioni 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36
☒ Ripartizione del fatturato per tipo di attività ☒		
⇒ 18 12 0 ⇐	⇒ Fatturato delle attività industriali ⇐	
⇒ 18 15 0 ⇐	⇒ Fatturato delle attività di servizi ⇐	
⇒ 18 16 0 ⇐	⇒ Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti) ⇐	
Acquisti di prodotti energetici		
20 11 1	Acquisti di combustibili solidi (valore)	Sezione E esclusa
20 11 2	Acquisti di prodotti petroliferi (valore)	Sezione E esclusa
20 11 3	Acquisti di gas naturale e derivato (valore)	Sezione E esclusa
20 11 4	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Sezione E esclusa
20 11 5	Acquisti di calore (valore)	Sezione E esclusa
20 11 6	Acquisti di elettricità (valore)	Sezione E esclusa
☒ Dati ambientali ☒		
→ ₁ 21 14 0 ←	→ ₁ Spese correnti complessive per la tutela ambientale (*) ←	
☒ Subfornitura ☒		
23 11 0	Pagamenti a subfornitori	

(*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ rappresenta in uno Stato membro meno dell'1% del totale per la Comunità, le informazioni relative alla caratteristica 21 14 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 ☒ 12, paragrafo 2, ☒ del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.

↓58/97 (adattato)

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
⊗ Dati contabili ⊗		
<i>13 32 0</i>	<i>Retribuzioni</i>	
⊗ Dati relativi al conto capitale ⊗		
<i>15 11 0</i>	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	
⊗ Dati sull'occupazione ⊗		
<i>16 11 0</i>	<i>Numero di persone occupate</i>	

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
⊗ Dati contabili ⊗		
<u><i>12 11 0</i></u>	<u><i>Fatturato</i></u>	
<u><i>12 12 0</i></u>	<u><i>Valore della produzione</i></u>	
<u><i>13 32 0</i></u>	<u><i>Retribuzioni</i></u>	
⊗ Dati relativi al conto capitale ⊗		
<u><i>15 11 0</i></u>	<u><i>Investimenti lordi in beni materiali</i></u>	
⊗ Dati sull'occupazione ⊗		
<u><i>16 11 0</i></u>	<u><i>Numero di persone occupate</i></u>	

↓ 58/97

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate:

<input checked="" type="checkbox"/> Anno civile <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Codice <input checked="" type="checkbox"/>
1997	20 21 0 - 20 31 0 15 42 0, <input checked="" type="checkbox"/> e <input checked="" type="checkbox"/> 15 44 1 e 15 44 2
1999	23 11 0
2000	16 13 5
<input checked="" type="checkbox"/> 2004 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 18 12 0, 18 15 0 e 18 16 0 <input checked="" type="checkbox"/>

↓ 58/97 (adattato)
⇒ nuovo

↓ 58/97

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate almeno ogni cinque anni.

↓ 2056/2002 art. 3, punto 5

3. Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 è l'anno civile 2001.
4. Le statistiche sulla caratteristica 21 12 0 vanno elaborate su base annuale. Le statistiche sulla caratteristica 21 14 0 vanno elaborate su base triennale.

↓ 58/97 (adattato)

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo ~~14~~ 13 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo ~~12~~ 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

SEZIONE 7

Elaborazione dei risultati

↓ 1614/2002 art. 1 e allegato I,
punto 2, lettera c) (adattato)
⇒ nuovo

1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 18 11 0, ⇒ 18 12 0, 18 15 0 e 18 16 0 ⇐ ~~20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 e 22 12 0~~, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.

I risultati relativi alle caratteristiche 18 11 0, ⇒ 18 12 0, 18 15 0 e 18 16 0 ⇐ ~~20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 e 22 12 0~~ sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.

↓ 58/97 (adattato)

2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.
-

↓ 1614/2002 art. 1 e allegato I,
punto 2, lettera c)

↓ 58/97 (adattato)

34. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a ~~4~~ ☒ quattro ☒ cifre (classe) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.
45. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati simultaneamente al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).
-

↓ 2056/2002 art. 3, punto 6
(adattato)

56. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 sono ripartiti in base al livello a ~~2~~ ☒ due ☒ cifre (divisioni) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.
-

↓ 2056/2002 art. 3, punto 7
(adattato)

67. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 devono essere disaggregati secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell'aria e del clima, gestione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. I risultati

relativi ai settori ambientali sono ripartiti al livello a \cong due $\langle \cong$ cifre (divisioni) della NACE REV 1 $\langle \cong$.1 $\langle \cong$.

↓ 58/97

SEZIONE 8

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, per le statistiche delle imprese di cui alla sezione 4, punto 3, elaborate per le seguenti caratteristiche:

↓ 58/97 (adattato)

$\langle \cong$ Codice $\langle \cong$	$\langle \cong$ Descrizione $\langle \cong$
$\langle \cong$ Dati strutturali $\langle \cong$	
<u>11 11 0</u>	Numero di imprese
$\langle \cong$ Dati relativi al conto capitale $\langle \cong$	
<u>12 11 0</u>	Fatturato
<u>12 12 0</u>	Valore della produzione
<u>13 11 0</u>	Acquisti complessivi di beni e servizi
<u>13 32 0</u>	Retribuzioni
<u>15 11 0</u>	Investimenti lordi in beni materiali
$\langle \cong$ Dati sull'occupazione $\langle \cong$	
<u>16 11 0</u>	Numero di persone occupate

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 $\langle \cong$.1 $\langle \cong$.

↓ 58/97

SEZIONE 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
		↓58/97 (adattato) → ₁ 2056/2002 art. 3, punto 8 ⇨ nuovo
12 16 0	Reddito da attività ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
12 19 0	Eccedenze lorde ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 20 0	Profitti o perdite per l'anno	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 43 0	Spese di marketing	
15 61 0	Acquisti di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
15 62 0	Vendite di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
⊗ Dati ambientali ⊗		
→ ₁ 21 11 0 ←	→ ₁ Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature "end of pipe") ←	→ ₁ Disaggregazione specifica unicamente per i settori ambientali biodiversità e paesaggio, suolo e acque sotterranee ←
21 12 0	Investimenti in attrezzature e impianti collegati alle tecnologie pulite ("tecnologia integrata")	→ ₁ Disaggregazione specifica unicamente per i settori ambientali biodiversità e paesaggio, suolo e acque sotterranee ←
21 14 0	Spese correnti complessive per la tutela ambientale	→ ₁ Disaggregazione specifica unicamente per i settori ambientali biodiversità e paesaggio, suolo e acque sotterranee ←

☒ Subfornitura ☒		
23 12 0	Reddito da subfornitura	

↓ 58/97 (nuovo)

~~☒~~ La Commissione istituisce una serie di studi pilota riguardanti tali caratteristiche. ~~☒~~ La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

↓ 58/97 (adattato)
→₁ 2056/2002 art. 3, punto 9

SEZIONE 10

Periodo ~~di transizione~~ ☒ transitorio ☒

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo ~~di transizione~~ ☒ transitorio ☒ non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. →₁ Ai fini dell'elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0, il periodo ~~di transizione~~ ☒ transitorio ☒ può essere prorogato fino ad altri quattro anni secondo la procedura di cui all'articolo ~~13~~ ☒ 12, paragrafo 2, ☒ del presente regolamento. ←

ALLEGATO III 3

**MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL
SETTORE DEL COMMERCIO**

SEZIONE 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore del commercio.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo ~~2, punti~~ 1, lettere a) ~~i~~, b) ~~ii~~, c) ~~iii~~, e d) ~~iv~~ ed e) del presente regolamento e, in particolare:

- alla struttura del commercio e alla sua evoluzione,
- all'attività commerciale e alle forme di vendita, nonché ai tipi di rifornimento e di vendita.

SEZIONE 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE REV 1 .1 . Tale sezione comprende le attività ~~commerciali~~ del commercio all'ingrosso e al dettaglio , le riparazioni di autoveicoli e di ~~beni per la casa~~ motocicli nonché le riparazioni di beni personali e per la casa . Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G.
2. Se il fatturato totale e il numero delle persone occupate in una divisione della sezione G della NACE REV 1 .1 rappresentano normalmente, per uno Stato membro, meno dell'1% del totale della Comunità, l'informazione prevista nel presente allegato che non si trova nell'allegato I ± può non essere raccolta ai fini del presente regolamento.

↓58/97 (adattato)

3. Se necessario per esigenze politiche della Comunità ~~la Commissione~~, può essere chiesta la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2 conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ~~13~~ del presente regolamento, ~~può chiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2.~~

SEZIONE 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le caratteristiche e le statistiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.

2. Statistiche demografiche annuali:

↓58/97 (adattato)

Codice	Descrizione	Osservazioni
Dati demografici <input checked="" type="checkbox"/> strutturali <input checked="" type="checkbox"/>		
<i>11 11 0</i>	<i>Numero di imprese</i>	
<i>11 21 0</i>	<i>Numero di unità locali</i>	

↓ 58/97

3. Caratteristiche delle imprese per cui sono elaborate statistiche annuali:

↓ 1614/2002 art. 1 e allegato I, punto 3 (adattato)
⇒ nuovo

Codice	Descrizione	Osservazioni
Dati contabili		
<i>12 11 0</i>	<i>Fatturato</i>	
<i>12 12 0</i>	<i>Valore della produzione</i>	
<u>12 13 0</u>	<u>Margine lordo sui beni per la rivendita</u>	
<i>12 15 0</i>	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	

<u>12 17 0</u>	<u>Risultato lordo di gestione</u>
13 11 0	Acquisti complessivi di beni e servizi
13 12 0	Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto
13 21 0	Variazione delle scorte di beni e servizi
13 21 1	Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto
13 31 0	Costi del personale
13 32 0	Retribuzioni
13 33 0	Costi della sicurezza sociale
Dati relativi al conto capitale	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali
15 12 0	Investimenti lordi in terreni
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature
15 21 0	Vendite di beni di investimento materiali
15 31 0	Valore dei beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario
Dati sull'occupazione	
16 11 0	Numero di persone occupate
16 13 0	Numero di dipendenti
<u>16 13 1</u>	<u>Numero di dipendenti a tempo parziale</u>
⇒ 16 14 0 ⇐	⇒ Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno ⇐
⇒ 16 15 0 ⇐	⇒ Numero di ore prestate dai dipendenti ⇐
Ripartizione del fatturato per tipo di attività	

18 10 0	Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi
18 16 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e delle attività degli intermediari (agenti)

↓58/97 (adattato)

⇒ nuovo

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Informazioni sui costi di esercizio diversi dai costi del personale	
13 41 0	Costi di esercizio connessi con edifici e attrezzature	Facoltativo
13 42 0	Costi di vendita	Facoltativo
13 43 0	Altri costi di esercizio	Facoltativo
	<u>Informazioni sulle forme di commercio delle imprese</u>	Unicamente divisione 52
17 32 0	Numero di negozi al dettaglio	
17 33 0	Categoria dell'area di vendita per i negozi al dettaglio impegnati nel commercio al dettaglio	
17 34 0	Numero di bancarelle e/o chioschi di mercato a posteggio fisso	
Ripartizione del fatturato per tipo di attività		
⇒ 18 10 0 ⇐	⇒ Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali ⇐	
⇒ 18 15 0 ⇐	⇒ Fatturato delle attività di servizi ⇐	
⇒ 18 16 0 ⇐	⇒ Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti) ⇐	
Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto		

18 21 0	Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G del CPA)	
	Informazioni sui tipi di fornitori e sui tipi di clienti	
	Quota percentuale del fatturato per tipo di cliente, in particolare:	Unicamente divisione 51
25 11 1	Commercianti rivenditori: commercianti al dettaglio	Facoltativo
25 11 2	Utenti professionali (grossisti, altri)	Facoltativo
25 11 3	Consumatori finali (attività del commercio al dettaglio)	Facoltativo
	Quota percentuale degli acquisti per tipo di fornitore, in particolare:	Unicamente divisione 52
25 21 1	Grossisti, cooperative d'acquisto	Facoltativo
25 21 2	Produttori	Facoltativo

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
☒ Dati contabili ☒		
<i>13 32 0</i>	<i>Retribuzioni</i>	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Facoltativo
☒ Dati sull'occupazione ☒		
<i>16 11 0</i>	<i>Numero di persone occupate</i>	

↓ 58/97

6. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
Dati contabili		
<u>12 11 0</u>	<u>Fatturato</u>	Unicamente divisioni 50 e 52

Informazioni sui punti di vendita		
17 33 1	Superficie di vendita	Unicamente divisione 52

↓ 58/97

~~7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.~~

↓ 58/97 (adattato)
⇒ nuovo

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile ⇒ 2006 per le caratteristiche 16 14 0 e 16 15 0 e l'anno civile ⇐ 1995 ⇒ per tutte le altre caratteristiche ⇐. I primi anni di riferimento per le statistiche elaborate con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per ognuna delle divisioni della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ per le quali sono raccolti i dati e per le statistiche regionali pluriennali:

☒ Anno civile ☒	☒ Ripartizione ☒
1997	Divisione 52
1998	Divisione 51 _≡
1999	Statistiche regionali _≡
2000	Divisione 50 _≡

↓ 58/97 (adattato)

2. La frequenza pluriennale è di cinque anni.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo ☒ 13 ☒ ~~14~~ del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo ~~13~~ ☒ 12, paragrafo 2, ☒ del presente regolamento.

SEZIONE 7

Elaborazione dei risultati

↓58/97 (adattato)

1. Per permettere l'elaborazione delle aggregazioni comunitarie, gli Stati membri elaborano i risultati della componente nazionale disaggregati secondo le classi della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.
 2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.
 3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).
 4. Il campo d'applicazione delle statistiche regionali da elaborare su base pluriennale corrisponde alla popolazione delle unità locali la cui attività principale è classificata nella sezione G. Tuttavia, esso può limitarsi alle unità locali dipendenti dalle imprese classificate nella sezione G della NACE REV 1 ☒ .1 ☒, qualora tale popolazione riguardi oltre il 95% del campo d'applicazione complessivo. Tale rapporto viene calcolato utilizzando le caratteristiche dell'occupazione disponibili nel registro delle imprese.
-

↓58/97

SEZIONE 8

Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
 2. Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:
-

↓58/97 (adattato)

☒ Codice ☒	☒ Descrizione ☒
☒ Dati contabili ☒	
<u>12 11 0</u>	Fatturato
☒ Dati sull'occupazione ☒	
<u>16 11 0</u>	Numero di persone occupate

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.

↓ 58/97

SEZIONE 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
13 41 0	Costi di esercizio connessi con edifici e attrezzature	
13 42 0	Costi di vendita	
13 43 0	Altri costi di esercizio	
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Aspetti regionali
15 41 0	Acquisti di immobilizzazioni immateriali	
17 11 0	Numero di imprese che hanno un accordo di associazione e cooperazione con altre imprese	
17 31 0	Informazioni sulle forme di commercio delle imprese	Unicamente divisione 52
25 11 1	Commercianti rivenditori: commercianti al dettaglio	
25 11 2	Utenti professionali (grossisti, altri)	
25 11 3	Consumatori finali (attività del commercio al dettaglio)	
25 21 1	Grossisti, cooperative d'acquisto	
25 21 2	Produttori	

~~La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.~~

↓58/97 (adattato)

SEZIONE ~~210~~

Periodo ~~di transizione~~ transitorio

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo ~~di transizione~~ transitorio non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

ALLEGATO IV 4

**MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL
SETTORE DELLA COSTRUZIONE**

SEZIONE 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore della costruzione.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo ~~2~~, punti 1, lettere a) ~~i)~~, b) ~~ii)~~, c) ~~iii)~~, d) ~~iv)~~ e e) ~~v)~~ del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività relative alla costruzione,
- ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

SEZIONE 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte ~~le imprese~~ e le attività di cui alla sezione F della NACE REV 1 .1 . Le statistiche delle imprese riguardano la popolazione di tutte le imprese classificate secondo la loro attività principale nella sezione F.
 2. Se l'importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione della sezione F della ~~nomenclatura~~ NACE REV 1 .1 rappresentano, in uno Stato membro, di norma meno dell'1% del totale per la Comunità, le informazioni previste nel presente allegato e che non sono contemplate nell'allegato I ~~±~~ possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento.
-

3. Se la politica della Comunità lo richiede ~~la Commissione può~~, può essere chiesta la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2 conformemente alla procedura

~~prevista all'articolo 13~~ ☒ di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ☒ del presente regolamento, ~~chiedere una raccolta ad hoc dei dati di cui al paragrafo 2.~~

SEZIONE 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.
2. Statistiche demografiche annuali:

↓58/97 (adattato)		
Codice	Descrizione	Osservazioni
☒ Dati strutturali ☒		
<i>11 11 0</i>	<i>Numero di imprese</i>	
11 12 0	Natalità delle imprese	
11 13 0	Mortalità delle imprese	
<i>11 21 0</i>	<i>Numero di unità locali</i>	

↓58/97 (adattato)
 →₁ 1614/2002 art. 1 e allegato I, punto 4, lettera a)
 ⇨ nuovo

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
☒ Dati contabili ☒		
<i>12 11 0</i>	<i>Fatturato</i>	
<i>12 12 0</i>	<i>Valore della produzione</i>	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	Gruppi 45.1 e 45.2 - facoltativo
→ ₁ --- ←	→ ₁ --- ←	→ ₁ --- ←
<i>12 15 0</i>	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
<u>12 17 0</u>	<u>Risultato lordo di gestione</u>	

13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 12 0	<i>Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto</i>	<i>Gruppi 451 e 452 - facoltativo</i>
13 13 1	Pagamenti per lavoratori di agenzie	
13 21 3	Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità	
<u>13 32 0</u>	<u>Retribuzioni</u>	
<u>13 33 0</u>	<u>Costi della sicurezza sociale</u>	
13 41 1	Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni	
⊗ Dati relativi al conto capitale ⊗		
⇒ 15 11 0 ⇐	⇒ Investimenti lordi in beni materiali ⇐	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
<u>15 21 0</u>	<u>Vendite di beni di investimento materiali</u>	
15 31 0	Valore dei beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario	
⊗ Dati sull'occupazione ⊗		
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	
16 13 0	<i>Numero di dipendenti</i>	
⇒ 16 13 1 ⇐	⇒ Numero di dipendenti a tempo parziale ⇐	
<u>16 14 0</u>	<u>Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno</u>	
16 15 0	Numero di ore prestate dai dipendenti	
⊗ Ripartizione del fatturato per tipo di attività ⊗		
→ ₁ 18 11 0 ←	→ ₁ Fatturato dell'attività principale al livello a	

	3 ☒ tre ☒ cifre della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ ←	
18 12 1	Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione	
18 12 2	Fatturato della costruzione	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti)	
18 31 0	Fatturato dell'edilizia	Unicamente gruppi 451 e 452
18 32 0	Fatturato dell'ingegneria civile	Unicamente gruppi 451 e 452
☒ Acquisti di prodotti energetici ☒		
20 11 0	Acquisti di prodotti energetici (in valore)	
22 11 0	Spesa complessiva per R&S intra muros	
22 12 0	Numero complessivo del personale R&S	

↓ 1614/2002 art. 1 e allegato I,
punto 4, lettera b) (adattato)
⇒ nuovo

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	Facoltativo
☒ Dati relativi al conto capitale ☒		
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
20 11 1	Acquisti di combustibili solidi (valore)	Facoltativo
20 11 2	Acquisti di prodotti petroliferi (valore)	Facoltativo

20 11 3	Acquisti di gas naturale e derivato (valore)	Facoltativo
20 11 4	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Facoltativo
20 11 5	Acquisti di calore (valore)	Facoltativo
20 11 6	Acquisti di elettricità (valore)	Facoltativo
⇒ Ripartizione del fatturato per tipo di attività ⇐		
⇒ 18 12 1 ⇐	⇒ Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione ⇐	
⇒ 18 12 2 ⇐	⇒ Fatturato della costruzione ⇐	
⇒ 18 15 0 ⇐	⇒ Fatturato delle attività di servizi ⇐	
⇒ 18 16 0 ⇐	⇒ Fatturato delle attività di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti) ⇐	
⇒ 18 31 0 ⇐	⇒ Fatturato dell'edilizia ⇐	⇒ Unicamente gruppi 45.1 e 45.2 ⇐
⇒ 18 32 0 ⇐	⇒ Fatturato dell'ingegneria civile ⇐	⇒ Unicamente gruppi 45.1 e 45.2 ⇐
⊗ Subfornitura ⊗		
23 11 0	Pagamenti a subfornitori	
23 12 0	Reddito da subfornitura	

↓58/97 (adattato)
 ⇒ nuovo

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
⊗ Dati contabili ⊗		
<i>13 32 0</i>	<i>Retribuzioni</i>	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	

☒ Dati sull'occupazione ☒	
<i>16 11 0</i>	<i>Numero di persone occupate</i>

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
☒ Dati contabili ☒		
<u><i>12 11 0</i></u>	<u><i>Fatturato</i></u>	
<u><i>12 12 0</i></u>	<u><i>Valore della produzione</i></u>	
<u><i>13 32 0</i></u>	<u><i>Retribuzioni</i></u>	
<u><i>15 11 0</i></u>	<u><i>Investimenti lordi in beni materiali</i></u>	
☒ Dati sull'occupazione ☒		
<u><i>16 11 0</i></u>	<u><i>Numero di persone occupate</i></u>	

~~7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.~~

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile ⇒ 2006 per la caratteristica 16 13 1 e l'anno civile ⇐ 1995 ⇒ per tutte le altre caratteristiche ⇐. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate.

⇒ Anno civile ⇐	⇒ Codice ⇐
1997	20 21 0 - 20 31 0 15 42 0 e, 15 44 1 e 15 44 2
1998	16 13 1 e 16 13 2
1999	23 11 0 e 23 12 0
⇒ 2004 ⇐	⇒ 18 21 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 e 18 32 0 ⇐

↓58/97 (adattato)

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate per lo meno ogni cinque anni.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave, gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione prevista all'articolo ~~13~~ ~~14~~ del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo ~~13~~ ~~12~~, paragrafo 2, ~~1~~ del presente regolamento.

SEZIONE 7

Elaborazione dei risultati

↓ 1614/2002 art. 1 e allegato I,
punto 4, lettera c) (adattato)
⇒ nuovo

1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche ~~18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2~~, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1 ~~1~~ ~~1~~.

I risultati relativi alle caratteristiche ~~18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 15 42 0, 15 44 1~~ ~~⇒~~, ~~18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 e 18 32 0~~ ~~⇐~~ ~~15 44 2~~ sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 ~~1~~ ~~1~~.

~~I risultati concernenti le caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1.~~

↓58/97 (adattato)

2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 ~~1~~ ~~1~~.

↓ 1614/2002 art. 1 e allegato I,
punto 4, lettera c)

↓58/97 (adattato)

34. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.
45. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

↓ 58/97

SEZIONE 8

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

↓58/97 (adattato)

☒ Codice ☒	☒ Descrizione ☒	☒ Osservazioni
☒ Dati strutturali ☒		
<u>11 11 0</u>	Numero di imprese	
☒ Dati contabili ☒		
<u>12 11 0</u>	Fatturato	
<u>12 12 0</u>	Valore della produzione	
<u>13 11 0</u>	Acquisti complessivi di beni e servizi	
<u>13 32 0</u>	Retribuzioni	
☒ Dati relativi al conto capitale ☒		
<u>15 11 0</u>	Investimenti lordi in beni materiali	
☒ Dati sull'occupazione ☒		
<u>16 11 0</u>	Numero di persone occupate	

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NAVE REV 1
 .1 .

↓ 58/97

~~SEZIONE 9~~

~~Relazioni e studi pilota~~

~~Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:~~

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 16 0	Reddito da attività ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
12 19 0	Eccedenze lorde ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 20 0	Profitti o perdite per l'anno	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	
15 43 0	Spese di marketing	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	
15 61 0	Acquisti di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
15 62 0	Vendite di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone

		giuridiche
--	--	------------

~~La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.~~

↓58/97 (adattato)

SEZIONE 910

Periodo ~~di transizione~~ ☒ transitorio ☒

Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo ~~di transizione~~ ☒ transitorio ☒ non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

↓410/98 (adattato)

ALLEGATO V 5

**MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL
SETTORE DELLE ASSICURAZIONI**

SEZIONE 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore delle assicurazioni. Il modulo comprende un elenco dettagliato delle caratteristiche in base alle quali sono elaborate le statistiche, al fine di migliorare la conoscenza dello sviluppo nazionale, comunitario ed internazionale del settore delle assicurazioni.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo ~~2, punti i), ii) e iii)~~ 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento e, in particolare:

1. all'analisi dettagliata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento delle imprese di assicurazione,
2. allo sviluppo e alla distribuzione del complesso delle imprese e delle imprese per prodotto, tipo di consumatore, attività internazionali, occupazione, investimenti, patrimonio e riserve tecniche.

SEZIONE 3

Ambito d'applicazione

↓410/98 (adattato)

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla divisione 66 della NACE REV 1 .1 , ad eccezione della classe 66.02.
-

↓ 410/98

2. Le statistiche da elaborare riguardano le seguenti imprese:

- imprese di assicurazione non sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/674/CEE¹³;
- imprese di assicurazione sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 91/674/CEE;
- imprese specializzate nella riassicurazione: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/674/CEE;
- sottoscrittori Lloyd's: quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 91/674/CEE;
- imprese di assicurazione miste: quelle che esercitano attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita.

↓410/98 (adattato)

3. Inoltre, le filiali delle imprese di assicurazione di cui al titolo III delle direttive 73/239/CEE¹⁴ e 79/267/CEE¹⁵ del Consiglio, le cui attività rientrano in una delle classi della NACE REV 1 ☒ .1 ☒ di cui al punto 1, sono equiparate alle imprese corrispondenti di cui al punto 2.

↓410/98 (adattato)
⇒ nuovo

4. Ai fini delle statistiche comunitarie armonizzate gli Stati membri possono escludere le imprese di cui all'articolo 3 della direttiva 73/239/CEE, nonché all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/267/CEE.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1. ⇒ Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato I. ⇐ Le caratteristiche e le statistiche ~~di cui all'elenco A, punto 3 e all'elenco B, punto 4~~ ☒ indicate nell'elenco A di cui al punto 3 e nell'elenco B di cui al punto 4 ☒ sono elaborate in base alla sezione 5. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento.
2. Negli elenchi A e B le caratteristiche relative alle imprese di assicurazione sulla vita sono contrassegnate dal numero 1, quelle relative alle imprese di assicurazione non sulla vita dal numero 2, quelle relative alle imprese di assicurazione miste dal numero 3, quelle relative alle imprese specializzate in riassicurazione dal numero 4, quelle relative alle attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione miste dal numero 5 e quelle relative alle attività di assicurazione non sulla vita

¹³ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

¹⁴ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 32. 3.

¹⁵ GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

(inclusa l'attività di riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste dal numero 6.

3. Nell'elenco A figurano le seguenti informazioni:

a)ii) le caratteristiche di cui all'articolo 6 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, le imprese di assicurazione non sulla vita, le imprese di assicurazione miste e le imprese specializzate nella riassicurazione: attivo dello stato patrimoniale: voci C I (terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nell'ambito delle sue attività), C II, C II 1 + C II 3 come aggregato, C II 2 + C II 4 come aggregato, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 come aggregato, C IV, D; passivo dello stato patrimoniale: voci A, A I, A II + A III + A IV come aggregato, B, C 1 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 2 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita ~~di~~ delle imprese miste), C 3 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (senza la distinzione dei ~~previsti~~ prestiti convertibili), G IV;

b)iii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 , parte I , della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione nonché alle attività di assicurazione non sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) 1 d), 2, 4 a) ~~aa~~, 4 a) ~~bb~~, 4 b) aa), 4 b) bb) , 7 ~~aa~~ (importo lordo), 7 d), 9, 10 (importo lordo e importo netto a parte);

c)iiii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 , parte II , della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e alle attività di assicurazione sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) (importo lordo e quote a carico dei riassicuratori a parte), 2, 3, 5 a) ~~aa~~, 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 6 a) bb), 8 (importo lordo), 8 d) , 9, 10, 12, 13 (importo lordo e importo netto a parte);

d)iv) le caratteristiche di cui all'articolo 34 , parte III , della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, alle imprese miste e alle imprese specializzate nella riassicurazione: voci 3, 4 (unicamente per le imprese di assicurazione sulla vita e imprese miste), 5, 6 (unicamente per imprese di assicurazione non sulla vita, imprese miste e imprese specializzate nella riassicurazione), 7, 8, 9 + 14 + 15 come aggregato, 10 (al lordo delle imposte), 13, 16;

e)v) le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE:

- riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e i rami “vita” e “non vita” delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati per (sotto)categorie della CPA (livello a ~~5~~ cinque cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);
- relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e al ramo “non vita” delle imprese di assicurazione miste: importo lordo degli oneri relativi ai

sinistri, assicurazione diretta, spese lorde di gestione, saldo dell'assicurazione diretta e della riassicurazione, assicurazione diretta, tutte le ~~variabili~~ caratteristiche per (sotto)categoria della CPA (livello a ~~5~~ cinque cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);

- riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e il ramo “vita” delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati con la ripartizione di cui al punto II, voce 1;

~~f) vii)~~ le caratteristiche di cui all'articolo 64 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, le imprese di assicurazione miste e quelle specializzate nella riassicurazione: provvigioni per l'attività di assicurazione diretta (escluse le imprese specializzate nella riassicurazione) e attività complessiva di assicurazione;

~~g) viii)~~ le caratteristiche supplementari di cui sotto:

Codice	Descrizione	Imprese/attività interessate
Dati strutturali		
<u>11 11 0</u>	<u>Numero di imprese</u>	(1, 2, 3, 4)
11 11 1	Numero di imprese ripartite per statute <input checked="" type="checkbox"/> ripartite in base allo status <input checked="" type="checkbox"/> giuridico	(1, 2, 3, 4)
11 11 2	Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati	(1, 2, 3)
11 11 3	Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza delle riserve tecniche lorde	(1)
11 11 5	Numero di imprese per residenza dell'impresa madre	(1, 2, 3, 4)
11 41 0	Numero complessivo ed ubicazione delle filiali in altri paesi	(1, 2, 3)
Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e perdite		
32 11 4	Premi lordi contabilizzati ripartiti per statute <input checked="" type="checkbox"/> in base allo status <input checked="" type="checkbox"/> giuridico	(1, 2, 4, 5, 6)
32 11 5	Premi diretti lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa madre	(1, 2, 5, 6)
32 11 6	Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa madre	(1, 2, 4, 6)
32 18 2	Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza	(1, 2, 4, 5, 6)

	dell'impresa madre	
32 16 0	Altre voci del conto tecnico, importo lordo	(1, 2, 4, 5, 6)
32 18 0	Saldo di riassicurazione	(1, 2, 4, 5, 6)
32 18 8	Quote a carico dei riassicuratori nell'importo lordo delle altre voci nel conto tecnico	(1, 2, 4, 5, 6)
Dati contabili/parte non tecnica del conto profitti e perdite		
32 19 0	Totale parziale II (saldo netto del conto tecnico)	(3)
Dati supplementari relativi al conto profitti e perdite		
32 61 4	Spese esterne in beni e servizi	(1, 2, 3, 4)
<u>13 31 0</u>	<u>Costi di personale</u>	(1, 2, 3, 4)
32 61 5	Spese esterne ed interne per la gestione dei sinistri	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 6	Costi di acquisizione	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 7	Spese di amministrazione	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 8	Altri oneri tecnici lordi	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 9	Oneri di gestione degli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 1	Proventi da partecipazioni	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 3	Proventi da terreni e fabbricati	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 4	Proventi da altri investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 5	Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 6	Profitti nel realizzo degli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 1	Oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse	(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 2	Rettifiche di valore sugli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 3	Perdite sul realizzo di investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
Dati per prodotto [per (sotto)categorie della CPA]		
33 12 1	Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi diretti lordi contabilizzati (livello a 5 ☒ cinque ☒ cifre, sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22)	(1, 2, 5, 6)
Dati sull'internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del		

diritto di stabilimento)		
34 31 1	Premi diretti lordi contabilizzati per categoria della CPA (livello a 5 <input checked="" type="checkbox"/> cinque <input checked="" type="checkbox"/> cifre) e per Stato membro	(1, 2, 5, 6)
Dati sull'internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di libera prestazione di servizi)		
34 32 1	Premi diretti lordi contabilizzati per categoria della CPA (livello a 5 <input checked="" type="checkbox"/> cinque <input checked="" type="checkbox"/> cifre) e per Stato membro	(1, 2, 5, 6)
Dati sull'occupazione		
<u>16 11 0</u>	<u>Numero di persone occupate</u>	(1, 2, 3, 4)
Dati sullo stato patrimoniale (attivo/passivo)		
36 30 0	Totale dello stato patrimoniale	(1, 2, 3, 4)
37 33 1	Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati, relativi all'assicurazione diretta	(2, 6)
37 30 1	Totale delle riserve tecniche nette	(1, 2, 3, 4)

4. L'elenco B comprende le seguenti informazioni:

a) ~~ii~~ le caratteristiche di cui all'articolo 34 , parte I , della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione, nonché al ramo “non vita” delle imprese di assicurazione miste: voci 3, 5, 6, 8;

b) ~~iii~~ le caratteristiche di cui all'articolo 34 , parte II , della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e al ramo “vita” delle imprese di assicurazione miste: voci 4, 6 b), 7, 11;

c) ~~iii~~ le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e ai rami “vita” e “non vita” delle imprese di assicurazione miste: ripartizione geografica dei premi diretti lordi, contabilizzati nello Stato membro della sede centrale dell'impresa, negli altri Stati membri, negli altri paesi SEE, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Giappone e negli altri paesi terzi;

d) ~~iv~~ le caratteristiche supplementari di cui sotto:

Codice	Descrizione	Imprese/attività interessate	Osservazioni
Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e perdite			

32 13 2	Pagamenti lordi relativi a sinistri avvenuti nell'esercizio contabile corrente	(2, 4, 6)	
Dati sull'internazionalizzazione (in generale)			
34 12 0	Ripartizione geografica dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati	(1, 2, 4, 5, 6)	
34 13 0	Ripartizione geografica delle quote a carico dei riassicuratori in materia di premi lordi contabilizzati	(1, 2, 4, 5, 6)	
Dati sullo stato patrimoniale (attivo/passivo)			
36 11 2	Terreni e fabbricati (valore corrente)	(1, 2, 3, 4)	
36 12 3	Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (valore corrente)	(1, 2, 3, 4)	
36 13 8	Altri investimenti finanziari (valore corrente)	(1, 2, 3, 4)	
36 21 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento - terreni e fabbricati	(1, 3)	
36 22 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento - altri investimenti finanziari	(1, 3)	
37 10 1	Totale del patrimonio, ripartito per statute <input checked="" type="checkbox"/> in base allo status <input checked="" type="checkbox"/> giuridico	(1, 2, 3, 4)	
37 33 3	Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati relativi all'assicurazione diretta, per (sotto)categoria della CPA (livello a 5 <input checked="" type="checkbox"/> cinque <input checked="" type="checkbox"/> cifre) e per le sottocategorie 66.03.21, 66.03.22	(2, 6)	
Dati residuali			
39 10 0	Numero di contratti non ancora liquidati alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti (sotto)categorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5	(1, 2, 5, 6)	

39 20 0	Numero di persone assicurate alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta per tutti i contratti collettivi di assicurazione sulla vita e per la seguente sottocategoria della CPA: 66.03.1	(1, 2, 5, 6)	
39 30 0	Numero di veicoli assicurati alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per la seguente sottocategoria della CPA: 66.03.2	(2, 6)	Facoltativo
39 40 0	Importo lordo assicurato alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1 e 66.01.4	(1, 5)	Facoltativo
39 50 0	Numero di sinistri avvenuti durante l'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per la seguente sottocategoria della CPA ☒ : ☒ 66.03.2	(2, 6)	Facoltativo

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1996 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco A e l'anno civile 2000 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco B.

SEZIONE 6

Elaborazione dei risultati

↓410/98 (adattato)

I risultati vanno ripartiti in base alla NACE REV 1 ☒ .1 ☒, livello a 4 ☒ quattro ☒ cifre (classi).

SEZIONE 7

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per le imprese di cui alla sezione 3, ad eccezione delle imprese specializzate nella riassicurazione, per le quali i risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 8

Comitato delle assicurazioni

La Commissione comunica al comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE del Consiglio¹⁶ le modalità di applicazione del presente modulo e tutte le misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici ~~()~~, ~~()~~ riguardanti la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati, nonché l'elaborazione e la trasmissione dei risultati ~~()~~, ~~()~~ da essa ~~decisi~~ ~~()~~ adottate ~~()~~ in base all'articolo ~~11~~ ~~()~~ 12, paragrafo 2, ~~()~~ del presente regolamento.

SEZIONE 9

Periodo ~~di transizione~~ ~~()~~ transitorio ~~()~~

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo ~~di transizione~~ ~~()~~ transitorio ~~()~~ non supera i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

¹⁶ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

↓2056/2002 art. 2, punto 2, e allegato (adattato)

ALLEGATO VI ~~€~~

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEGLI ENTI CREDITIZI

SEZIONE 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento nel settore degli enti creditizi. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore degli enti creditizi a livello nazionale, comunitario e internazionale.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo ~~2, punti i), ii) e iii)~~ 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento e, in particolare:

1. ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento degli enti creditizi;
2. all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali e delle attività per prodotto, delle attività internazionali, dell'occupazione, del patrimonio nonché di altre attività e passività.

SEZIONE 3

Ambito d'applicazione

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

1. Le statistiche devono essere elaborate per le attività degli enti creditizi di cui alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV 1 .1 .
-

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

2. Le statistiche devono essere elaborate per le attività di tutti gli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva

86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari¹⁷, ad eccezione delle banche centrali.

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

3. Le succursali di enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹⁸, le cui attività rientrano nelle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV 1 ☒ .1 ☒, devono essere equiparate agli enti creditizi di cui al punto 2.

SEZIONE 4

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

Caratteristiche

Le caratteristiche figurano in appresso. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato ☒ I ☒ ±. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento.

L'elenco comprende:

a)ii) le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva 86/635/CEE: per la parte “attivo” dello stato patrimoniale: voce 4; per la parte “passivo” dello stato patrimoniale: aggregato delle voci 2 a) + 2 b), aggregato delle voci 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;

b)ii) le caratteristiche di cui all'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE: voce 2, aggregato delle voci 3 a) + 3 b) + 3 c), voce 3 a), voce 4, voce 5, voce 6, voce 7, aggregato delle voci 8 a) + 8 b), voce 8 b), voce 10, aggregato delle voci 11 + 12, aggregato delle voci 9 + 13 + 14, aggregato delle voci 15 + 16, voce 19, aggregato delle voci 15 + 20 + 22, voce 23;

c)iii) le seguenti caratteristiche supplementari:

Codice	Descrizione	Osservazioni
Dati strutturali		
11 11 0	<i>Numero di imprese</i>	

¹⁷ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

¹⁸ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

11 11 1	Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico	
11 11 4	Numero di imprese ripartito in base alla sede dell'impresa madre	
11 11 6	Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza del totale dello stato patrimoniale	
11 11 7	Numero di imprese ripartito in base alla categoria di enti creditizi	
11 21 0	<i>Numero di unità locali</i>	
11 41 1	Numero complessivo di succursali ripartito in base all'insediamento in paesi extra-SEE	
11 51 0	Numero complessivo di società affiliate finanziarie ripartito in base all'insediamento in altri paesi	
Dati contabili: conto profitti e perdite		
42 11 0	Interessi da ricevere e redditi analoghi	
42 11 1	Interessi da ricevere e redditi analoghi derivanti da titoli a reddito fisso	
42 12 1	Interessi da versare e oneri analoghi connessi con obbligazioni emesse	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 31 0	<i>Costi del personale</i>	
12 14 0	Valore aggiunto ai prezzi di base	Facoltativo
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	
Dati contabili: stato patrimoniale		
43 30 0	Totale dello stato patrimoniale (EC)	
43 31 0	Totale dello stato patrimoniale ripartito in base alla sede dell'impresa madre	
43 32 0	Totale dello stato patrimoniale ripartito in base allo status giuridico	
Dati per prodotto		
44 11 0	Interessi da ricevere e redditi analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo

44 12 0	Interessi da versare e oneri analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
44 13 0	Commissioni da ricevere ripartite per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
44 14 0	Commissioni da versare ripartite per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione		
45 11 0	Ripartizione geografica del numero complessivo di succursali con sed nel SEE	
45 21 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi	
45 22 0	Ripartizione geografica del totale dello stato patrimoniale	
45 31 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in altri paesi del SEE)	Facoltativo
45 41 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni delle succursali (in paesi extra-SEE)	Facoltativo
45 42 0	Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati da operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in paesi extra-SEE)	Facoltativo
Dati sull'occupazione		
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	
16 11 1	Numero di persone occupate ripartito in base alla categoria di enti creditizi	
<u>16 11 2</u>	<u>Numero di persone occupate di sesso femminile</u>	
16 13 0	<i>Numero di dipendenti</i>	
<u>16 13 6</u>	<u>Numero di dipendenti di sesso femminile</u>	
<u>16 14 0</u>	<u>Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno</u>	
Dati residui		
47 11 0	Numero di conti ripartito per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
47 12 0	Numero di prestiti e di anticipazioni ai clienti ripartito per (sotto)categorie della CPA	Facoltativo
47 13 0	Numero di distributori automatici di banconote (ATM) detenuti	

	dagli enti creditizi	
--	----------------------	--

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

d)iv) le caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Dati strutturali <input checked="" type="checkbox"/>		
<u>11 21 0</u>	<u>Numero di unità locali</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Dati contabili <input checked="" type="checkbox"/>		
<u>13 32 0</u>	<u>Retribuzioni</u>	Facoltativo
<input checked="" type="checkbox"/> Dati sull'occupazione <input checked="" type="checkbox"/>		
<u>16 11 0</u>	<u>Numero di persone occupate</u>	

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2001.

SEZIONE 6

Elaborazione dei risultati

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

1. I risultati devono essere ripartiti separatamente in base alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV 1 .1 .

2. I risultati delle statistiche regionali sono ripartiti secondo il livello a 4 quattro cifre (classi) della NACE REV 1 .1 e il livello 1 della nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

SEZIONE 7

Trasmissione dei risultati

Il termine di trasmissione dei risultati è determinato secondo la procedura di cui all'articolo ~~13~~ 12, paragrafo 2, del presente regolamento. Esso non supera un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 8

Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

La Commissione informa il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, come pure di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato

SEZIONE 9

Studi pilota

1. Per le attività contemplate dal presente allegato, la Commissione istituisce i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

- a) informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale;
- b) informazioni sulle reti di distribuzione;
- c) informazioni necessarie per disaggregare, in prezzo e in volume, le transazioni degli enti creditizi.

2. Gli studi pilota devono mirare a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)
--

SEZIONE 10

Periodo ~~di transizione~~ transitorio

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo ~~di transizione~~ transitorio non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

ALLEGATO VII 7

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SUI FONDI PENSIONE

SEZIONE 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore dei fondi pensione. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore dei fondi pensione a livello nazionale, comunitario e internazionale.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo ~~2, punti i), ii) e iii)~~ 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento e, in particolare:

1. ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento dei fondi pensione;
2. all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali, delle caratteristiche degli iscritti ai fondi pensione, delle attività internazionali, dell'occupazione, degli investimenti e delle passività.

SEZIONE 3

Ambito d'applicazione

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

1. Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui alla classe 66.02 della NACE REV 1 .1 , che riguarda le attività dei fondi pensione autonomi.

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

2. Va elaborata una serie di statistiche per le imprese con fondi pensione non autonomi, che rappresentano attività ausiliarie.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1. L'elenco seguente delle caratteristiche indica, ove necessario, i tipi di unità statistica per i quali vanno elaborate le statistiche. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato \otimes I \otimes \neq . Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento devono essere equiparati a detto anno di riferimento.

2. Caratteristiche demografiche e delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per i fondi pensione autonomi):

Codice	Descrizione	Osservazioni
Dati strutturali		
<i>11 11 0</i>	<i>Numero di imprese</i>	
11 11 8	Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti	
11 11 9	Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza degli iscritti	
11 61 0	Numero di forme pensionistiche	Facoltativo
Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite)		
<i>12 11 0</i>	<i>Fatturato</i>	
48 00 1	Contributi pensionistici versati dagli iscritti	
48 00 2	Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro	
48 00 3	Trasferimenti in entrata	
48 00 4	Altri contributi pensionistici	
48 00 5	Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita	
48 00 6	Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita	
48 00 7	Contributi pensionistici a piani ibridi	
48 01 0	Proventi da investimenti (FP)	
48 01 1	Guadagni e perdite in conto capitale	

48 02 1	Indennizzi da ricevere	
48 02 2	Altri redditi (FP)	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
12 14 0	<u>Valore aggiunto ai prezzi di base</u>	Facoltativo
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
48 03 0	Spesa complessiva in materia di pensioni	
48 03 1	Erogazioni in forma di rendita	
48 03 2	Erogazioni in forma di capitale	
48 03 3	Trasferimenti in uscita	
48 04 0	Variazione netta delle riserve tecniche	
48 05 0	Premi assicurativi da pagare	
48 06 0	Totale delle spese d'esercizio	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 31 0	<i>Costi del personale</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	
48 07 0	Totale delle imposte	
Dati sullo stato patrimoniale: attivo		
48 11 0	Terreni e fabbricati (FP)	
48 12 0	Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)	
48 13 0	Azioni ed altri titoli a reddito variabile	
48 13 1	Azioni quotate su un mercato regolamentato	
48 13 2	Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI	
48 13 3	Azioni non quotate pubblicamente	
48 13 4	Altri titoli a reddito variabile	
48 14 0	Unità di organismi d'investimento del risparmio <input checked="" type="checkbox"/> collettivo in valori mobiliari <input checked="" type="checkbox"/>	
48 15 0	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	

48 15 1	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche amministrazioni	Facoltativo
48 15 2	Altre obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	Facoltativo
48 16 0	Quote in investimenti comuni (FP)	
48 17 0	Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove	
48 18 0	Altri investimenti	
48 10 0	Investimenti complessivi dei fondi pensione	
48 10 1	Investimenti complessivi nell'impresa promotrice	
48 10 4	Investimenti complessivi ai valori di mercato	
48 20 0	Altre attività	
Dati sullo stato patrimoniale: passivi		
48 30 0	Patrimonio	
48 40 0	Riserve tecniche nette (FP)	
48 50 0	Altre passività	
Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione		
48 61 0	Ripartizione geografica del fatturato	
48 62 0	Azioni ed altri titoli a reddito variabile ripartiti per ubicazione	Facoltativo
48 63 0	Investimenti complessivi ripartiti per ubicazione	Facoltativo
48 64 0	Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro ☒ componenti euro e non euro ☒	
Dati sull'occupazione		
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	
Dati residui		
48 70 0	Numero di iscritti	
48 70 1	Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita	
48 70 2	Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita	

48 70 3	Numero di iscritti a piani ibridi <input checked="" type="checkbox"/> forme pensionistiche ibride <input checked="" type="checkbox"/>	
48 70 4	Numero di iscritti attivi	
48 70 5	Numero di differti <input checked="" type="checkbox"/> iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti <input checked="" type="checkbox"/>	
48 70 6	Numero di pensionati	

3. Caratteristiche delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per imprese con fondi pensione non autonomi):

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)		
Codice	Descrizione	Osservazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Dati strutturali <input checked="" type="checkbox"/>		
11 15 0	Numero di imprese con fondi pensione non autonomi	
<input checked="" type="checkbox"/> Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite) <input checked="" type="checkbox"/>		
48 08 0	Fatturato dei fondi pensione non autonomi	Facoltativo

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2002.

SEZIONE 6

Elaborazione dei risultati

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 2, sono ripartiti in base al livello a 4 ☒ quattro ☒ cifre (classi) della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.

2. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 3, sono ripartiti in base al livello di sezione della NACE REV 1 ☒ .1 ☒.

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato

SEZIONE 7

Trasmissione dei risultati

I risultati devono essere trasmessi entro dodici mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 8

Comitato delle assicurazioni

La Commissione informa il comitato delle assicurazioni circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato

SEZIONE 9

Studi pilota

Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

1. Informazioni più approfondite sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione:

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

Codice	Descrizione	Osservazioni

⊗ Dati strutturali ⊗	
<u>11 71 0</u>	<u>Numero di imprese con iscritti in altri paesi SEE</u>
11 72 0	Numero di imprese con iscritti attivi in altri paesi SEE
⊗ Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione ⊗	
<u>48 65 0</u>	<u>Ripartizione geografica del numero di iscritti per sesso</u>
48 65 1	Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita
48 65 2	Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita
48 65 3	Ripartizione geografica del numero di iscritti a piani ibridi ⊗ forme pensionistiche ibride ⊗
48 65 4	Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi
48 65 5	Ripartizione geografica del numero di differiti
48 65 6	Ripartizione geografica del numero di pensionati
48 65 7	Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità
⊗ Dati residui ⊗	
<u>48 70 7</u>	<u>Numero di iscritti di sesso femminile</u>

2. Informazioni supplementari sui fondi pensione non autonomi:

Codice	Descrizione	Osservazioni
⊗ Dati strutturali ⊗		
11 15 1	Numero di imprese con fondi pensione non autonomi, ripartito per classi di ampiezza degli iscritti	
⊗ Dati sullo stato patrimoniale: passività ⊗		
48 40 1	Riserve tecniche nette dei fondi pensione non autonomi	
⊗ Dati residui ⊗		
48 72 0	Numero di iscritti dei fondi pensione non autonomi	

<input checked="" type="checkbox"/> Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione <input checked="" type="checkbox"/>	
48 66 1	Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi a fondi pensione non autonomi
48 66 2	Ripartizione geografica del numero di differiti iscritti a fondi pensione non autonomi
48 66 3	Ripartizione geografica del numero di pensionati che percepiscono una pensione da un fondo pensioni non autonomo
48 66 4	Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità da un fondo pensioni non autonomo
<input checked="" type="checkbox"/> Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite) <input checked="" type="checkbox"/>	
48 09 0	Pagamenti pensionistici dei fondi pensione non autonomi

↓2056/2002 art. 1, punto 2, e allegato (adattato)

3. Informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale.

Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

SEZIONE 10

Periodo ~~di transizione~~ transitorio

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo ~~di transizione~~ transitorio non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. Tale periodo può essere prorogato fino a tre anni secondo la procedura di cui all'articolo ~~13~~ 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

↓ (nuovo)

ALLEGATO VIII

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

SEZIONE 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore dei servizi alle imprese.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) e f), del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco di caratteristiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività dei servizi alle imprese.

SEZIONE 3

Ambito d'applicazione

Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui alla divisione 72 e alle classi 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 e 74.50 della NACE REV 1.1. Tali settori comprendono le attività connesse all'informatica e parte degli altri servizi alle imprese. Le statistiche del presente modulo si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese con almeno dieci dipendenti la cui attività principale è classificata nelle suddette divisione e classi.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1. L'elenco delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano le statistiche da elaborare con frequenza annuale o biennale.
2. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche annuali riguardanti le imprese nella divisione 72 e nelle classi 74.40 e 74.50 della NACE REV 1.1.

Codice	Descrizione	Osservazioni
Dati strutturali		

11 11 0	Numero di imprese	
Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto		
12 11 0	Ripartizione del <i>fatturato</i> per prodotto (secondo la CPA ¹⁹)	La ripartizione per prodotto è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
Informazioni sulla residenza del cliente		
12 11 0	<i>Fatturato</i> per residenza del cliente, specificamente: residente non residente – nell'UE – fuori dell'UE	

3. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche biennali per le imprese di cui alle classi 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20 e 74.30 della NACE REV 1.1.

Codice	Descrizione	Osservazioni
Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto		
Dati strutturali		
11 11 0	Numero di imprese	
12 11 0	Ripartizione del <i>fatturato</i> per prodotto (secondo la CPA)	La ripartizione per prodotto è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
Informazioni sulla residenza del cliente		
12 11 0	<i>Fatturato</i> per residenza del cliente, specificamente: residente	

¹⁹ Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione (GU L 36 del 6.2.2002, pag. 1).

	<p>non residente</p> <p>– nell'UE</p> <p>– fuori dell'UE</p>	
--	--	--

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche annuali sulle attività di cui alla divisione 72 e alle classi 74.40 e 74.50 della NACE REV 1.1 e per il quale vanno elaborate le statistiche biennali di cui alle classi 74.11, 74.12 e 74.14 della NACE REV 1.1 è l'anno civile dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche biennali sulle attività di cui alle classi 74.13, 74.20 e 74.30 della NACE REV 1.1 è l'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

SEZIONE 6

Elaborazione dei risultati

1. Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alla divisione 72 e alle classi 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 e 74.50 della NACE REV 1.1.
2. Per quanto riguarda la divisione 72 e le classi 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 e 74.50 della NACE REV 1.1, i risultati relativi al fatturato sono altresì disaggregati per prodotto e per residenza del cliente.

SEZIONE 7

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

SEZIONE 8

Periodo transitorio

Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo transitorio non supera i due anni successivi al primo anno di riferimento (v. la sezione 5) per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 4. Tale periodo può essere prorogato di altri due anni secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

ALLEGATO IX

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SULLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

SEZIONE 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla demografia delle imprese.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco di caratteristiche per un'analisi particolareggiata della popolazione delle imprese attive, della natalità delle imprese, della mortalità delle imprese, della sopravvivenza delle nuove imprese e dei relativi effetti sulla struttura, l'attività e lo sviluppo della popolazione delle imprese.

SEZIONE 3

Ambito d'applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per le attività elencate nella sezione 10.
2. Per l'unità statistica, le attività e gli eventi demografici elencati nella sezione 12 sono realizzati studi pilota.

SEZIONE 4

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applica le seguente definizione:

- per “periodo di riferimento” s'intende l'anno in cui sono osservate le popolazioni delle imprese attive, la natalità, la mortalità e la sopravvivenza delle imprese. Nella sezione 5 tale periodo di riferimento è indicato come “t”.

SEZIONE 5

Caratteristiche

1. Statistiche demografiche annuali che usano l'impresa come unità statistica sono elaborate per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione
Dati strutturali	
11 91 0	Popolazione delle imprese attive in t
11 92 0	Natalità delle imprese in t
11 93 0	Mortalità delle imprese in t
11 94 1	Numero di nuove imprese nate in t-1 e sopravvissute in t
11 94 2	Numero di nuove imprese nate in t-2 e sopravvissute in t
11 94 3	Numero di nuove imprese nate in t-3 e sopravvissute in t
11 94 4	Numero di nuove imprese nate in t-4 e sopravvissute in t
11 94 5	Numero di nuove imprese nate in t-5 e sopravvissute in t

2. Caratteristiche delle imprese per le popolazioni delle imprese attive, natalità delle imprese, mortalità delle imprese e sopravvivenza delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione
Dati sull'occupazione	
16 91 0	Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese attive in t
16 91 1	Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese attive in t
16 92 0	Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese nate in t
16 92 1	Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese nate in t
16 93 0	Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese cessate in t
16 93 1	Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese morte in t
16 94 1	Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-1 e sopravvissute in t
16 94 2	Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-2 e sopravvissute in t

16 94 3	Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-3 e sopravvissute in t
16 94 4	Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-4 e sopravvissute in t
16 94 5	Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-5 e sopravvissute in t
16 95 1	Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-1 e sopravvissute in t
16 95 2	Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-2 e sopravvissute in t
16 95 3	Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-3 e sopravvissute in t
16 95 4	Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-4 e sopravvissute in t
16 95 5	Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-5 e sopravvissute in t

SEZIONE 6

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate statistiche annuali è il seguente:

Anno civile	Codice
2004	11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 e 16 93 1
2005	11 94 1, 16 94 1 e 16 95 1
2006	11 94 2, 16 94 2 e 16 95 2
2007	11 94 3, 16 94 3 e 16 95 3
2008	11 94 4, 16 94 4 e 16 95 4
2009	11 94 5, 16 94 5 e 16 95 5

SEZIONE 7

Relazione sulla qualità delle statistiche

Gli Stati membri elaborano relazioni sulla qualità nelle quali indicano la comparabilità delle caratteristiche 11 91 0 e 16 91 0 con le caratteristiche 11 11 0 e 16 11 0 di cui all'allegato I del presente regolamento e, se necessario, la conformità dei dati prodotti alla metodologia comune prevista nel manuale di raccomandazioni di cui alla sezione 11.

SEZIONE 8

Elaborazione dei risultati

1. I risultati sono disaggregati secondo i raggruppamenti delle attività di cui alla sezione 10.
2. Alcuni risultati, da determinare in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, sono altresì disaggregati in classi di ampiezza al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per la sezione K della NACE REV 1.1, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo.
3. Alcuni risultati, da determinare in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, sono altresì disaggregati secondo la forma giuridica al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per la sezione K della NACE REV 1.1, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo.

SEZIONE 9

Trasmissione dei risultati

I risultati preliminari riguardanti le caratteristiche relative alla mortalità delle imprese (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento. I risultati riguardanti tali caratteristiche rivisti in seguito alla conferma della cessazione delle imprese rimaste inattive per due anni sono trasmessi entro trenta mesi dal medesimo periodo di riferimento. Tutti gli altri risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

SEZIONE 10

Ripartizione di attività

La seguente ripartizione di attività si riferisce alla classificazione della NACE REV 1.1:

Sezione C

Estrazione di minerali

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati al livello di sezione della NACE REV 1.1.

Sezione D

Attività manifatturiere

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati al livello di sottosezione della NACE REV 1.1.

Sezioni E e F

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua; costruzioni

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati al livello di sezione della NACE REV 1.1.

Sezione G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, di motocicli e di beni personali e per la casa

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali per i codici G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3+52.4+52.5, 52.6 e 52.7 della NACE REV 1.1.

Sezione H

Alberghi e ristoranti

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali per i codici 55, 55.1+55.2 e 55.3+55.4+55.5 della NACE REV 1.1.

Sezione I

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali per i codici I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 e 64.2 della NACE REV 1.1.

Sezione J

Intermediazione finanziaria

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati al livello di divisione della NACE REV 1.1.

Sezione K

Attività immobiliari, noleggio e altre attività a servizio delle imprese

La classe 74.15 della NACE REV 1.1 è esclusa dall'ambito di applicazione del presente allegato. Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati al livello di classe della NACE REV 1.1.

Aggregati speciali

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla demografia aziendale per il settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, occorre trasmettere una serie di aggregati speciali della NACE REV 1.1. Tali aggregati sono definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

SEZIONE 11

Manuale di raccomandazioni

La Commissione pubblica, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate conformemente al presente allegato. Il manuale di raccomandazioni sarà pubblicato quando il presente regolamento entrerà in vigore.

Studi pilota

Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituisce i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

- elaborazione dei dati utilizzando l'unità locale come unità statistica,
- elaborazione dei dati su eventi demografici diversi dalla natalità, sopravvivenza e mortalità delle imprese e
- elaborazione dei dati sulle sezioni M, N e O della NACE REV 1.1.

La Commissione, qualora ritenesse necessario ampliare l'attuale campo d'applicazione del presente regolamento sulla base della valutazione di studi pilota riguardanti attività non di mercato delle sezioni M-O della NACE REV 1.1, presenta una proposta in conformità della procedura prevista nell'articolo 251 del trattato.

SEZIONE 13

Periodo transitorio

Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo transitorio non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 6.

ALLEGATO X

Regolamento abrogato e sue successive modifiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1)

Regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1)

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7)

Regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1)

Punto 69 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 1
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 3, paragrafo 2
-	Articolo 3, paragrafo 4
-	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7, paragrafi da 1 a 3	Articolo 6, paragrafi da 1 a 3
-	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12, punti da i) a x)	Articolo 11, lettere da a) a j)
-	Articolo 11, lettere k), l) e m)
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	-
-	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Allegato 1, sezioni da 1 a 9	Allegato I, sezioni da 1 a 9

Allegato 1, sezione 10, punti 1 e 2	Allegato I, sezione 10, punti 1 e 2, con soppressione di alcuni passaggi
Allegato 1, sezione 10, punto 2, primo trattino	-
Allegato 1, sezione 10, punto 3	Allegato I, sezione 10, punto 2
Allegato 1, sezione 10, punto 4	-
Allegato 1, sezione 11	Allegato I, sezione 11
Allegato 2	Allegato II
Allegato 3, sezioni da 1 a 8	Allegato III, sezioni da 1 a 8
Allegato 3, sezione 9	-
Allegato 3, sezione 10	Allegato III, sezione 9
Allegato 4, sezioni da 1 a 8	Allegato IV, sezioni da 1 a 8
Allegato 4, sezione 9	-
Allegato 4, sezione 10	Allegato IV, sezione 9
-	Allegato V
-	Allegato VI
-	Allegato VII
-	Allegato VIII
-	Allegato IX

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.

2. QUADRO ABM/ABB (Activity-Based Management/Activity-Based Budgeting)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività interessate dall'azione:

Statistiche.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1 Linee di bilancio [linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A)] e loro denominazione:

29 02 01 Politica d'informazione statistica

29 01 01 Spese relative al personale in attività del settore "Statistiche"

3.2 Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Raccolta ed elaborazione annuali di dati a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento.

3.3 Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di candidati paesi	Rubrica delle prospettive finanziarie
29 02 01	SNO	SD ¹⁹	NO	SÌ	SÌ	n. 3 - politiche interne
29 01 01	SNO	SND	NO	SÌ	SÌ	n. 3 - politiche interne

¹⁹ Stanziamenti dissociati (SD)

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1 Risorse finanziarie

4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	------	--------

Spese di funzionamento²⁰

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	2,000	1,950	1,000	0	0	0	4,950
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	1,000	2,000	1,450	0,500			4,950

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento²¹

Assistenza tecnica amministrativa (SND)	8.2.4	c							
---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	2,000	1,950	1,000	0	0	0	4,950
Stanziamenti di pagamento		b+c	1,000	2,000	1,450	0,500	0	0	4,950

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento²²

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	0,540	0,540	0,540	0,216	0,216	0,216	2,268
Spese amministrative distinte dalle risorse umane e dalle spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e							

²⁰ Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

²¹ Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

²² Spese che rientrano nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Totale del costo indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	2,540	2,490	1,540	0,216	0,216	0,216	7,218
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	1,540	2,540	1,990	0,716	0,216	0,216	7,218

Cofinanziamento

milioni di EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Stato membro	f	0,200	0,195	0,100	0	0	0	0,495
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d+ e+f	2,740	2,685	1,640	0,216	0,216	0,216	7,713

4.1.2 *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

La presente proposta è compatibile con la comunicazione della Commissione del febbraio 2004 sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (COM (2004) 101). Gli stanziamenti a partire dal 2007 sono sottoposti all'approvazione del prossimo periodo di programmazione finanziaria.

4.1.3 *Incidenza finanziaria sulle entrate*

Nessuna.

4.2 **Risorse umane ETP (compresi funzionari, personale temporaneo e esterno)** – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2007	2008	2009	2010	2011	2012 succ. e
Totale risorse umane	5	5	5	2	2	2

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1 Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

La presente versione codificata/rifusa del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è volta ad adeguare i dati disponibili sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità alle nuove esigenze delle politiche comunitarie.

5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Una normativa comunitaria relativa alle statistiche strutturali sulle imprese è necessaria per fissare norme statistiche comuni che garantiscano un elevato grado di comparabilità dei dati raccolti nei vari Stati membri. Tale comparabilità è richiesta da tutti gli utenti, non soltanto a livello comunitario ma anche negli Stati membri. Il regolamento definisce un insieme di dati pertinenti per garantire la comparabilità delle statistiche. Quest'ultima è essenziale per calcolare gli aggregati comunitari, che interessano molto gli utenti. Se non si modifica la situazione attuale, è probabile che gli utenti non possano disporre delle informazioni di cui hanno bisogno. Per eseguire i compiti che i trattati le attribuiscono, in particolare per quanto riguarda il mercato interno, la Commissione deve disporre di statistiche strutturali sulle imprese che siano adeguate, significative, aggiornate, affidabili e comparabili.

5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio basata sulle attività (ABM) e relativi indicatori

La modifica proposta si prefigge di mettere alla pari i servizi e l'industria manifatturiera, fornire dati sulla demografia delle imprese e offrire uno strumento flessibile per svolgere indagini ad hoc che soddisfino le necessità degli utenti.

La fattibilità di una raccolta di dati statistici armonizzati per quanto riguarda

- le attività che rientrano nelle sezioni M-O della NACE REV 1.1 (allegato I, sezione 10, punto 1),
- le caratteristiche relative ai conti finanziari, agli investimenti immateriali e alle forme d'organizzazione del sistema produttivo (allegato I, sezione 10, punto 2),
- le caratteristiche ambientali e la subfornitura nell'industria (allegato II, sezione 9),
- le informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale, le informazioni sulle reti di distribuzione e le informazioni

necessarie per disaggregare, in base al prezzo e al volume, le transazioni degli enti creditizi (allegato VI, sezione 9),

- le informazioni sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione, le informazioni sui fondi pensione non autonomi e le informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale per i fondi pensione (allegato VII, sezione 9),
- l’elaborazione dei dati utilizzando l’unità locale come unità statistica, le attività rientranti nelle sezioni M-O della NACE REV 1.1 e le caratteristiche demografiche diverse dalla natalità, longevità e mortalità delle aziende per la demografia delle imprese (allegato IX, sezione 12)

sarà valutata per mezzo di studi pilota.

Tali informazioni sono necessarie per elaborare, monitorare e valutare le politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda il mercato interno, le imprese, le condizioni economiche e finanziarie, l’occupazione e la società dell’informazione.

5.4 Modalità di attuazione (indicative)

Indicare di seguito i metodi²³ di attuazione scelti:

- Gestione centralizzata* diretta della Commissione.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1 Sistema di controllo

Conformemente all’articolo 13 del regolamento proposto, la Commissione presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del regolamento, riferendo in particolare sulla qualità di tali statistiche e sull’onere che esse comportano per le imprese. Nella relazione la Commissione tiene conto del risultato degli studi pilota e, se necessario, propone modifiche.

²³ Se è indicato più di un metodo, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni” della presente sezione.

6.2 Valutazione

6.2.1 Valutazione ex ante

La fattibilità della raccolta dei dati, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere che questa comporta per le imprese, è stata valutata per i nuovi moduli sui servizi alle imprese (allegato VIII) e sulla demografia delle imprese (allegato IX) nel quadro di studi pilota realizzati su base volontaria.

La base giuridica per gli studi pilota era l'allegato I, sezione 10, del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese. Gli studi pilota hanno dimostrato in modo convincente che i dati possono essere raccolti, che le statistiche possono essere elaborate in modo efficace in termini di costi e che i risultati sono di grande interesse per gli utenti all'interno e all'esterno della Commissione europea.

Sono state realizzate varie pubblicazioni che espongono i risultati della raccolta dei dati. Sono uscite pubblicazioni dettagliate sulla demografia delle imprese e sui servizi alle imprese e diversi numeri di *Statistics in Focus*. I dati sono altresì disponibili sulla base dati gratuita di Eurostat, alla voce Industria, commercio e servizi, settore Statistiche strutturali sulle imprese.

Il principale limite è che non tutti gli Stati membri sono coperti. Per le politiche comunitarie, in particolare per valutare il funzionamento del mercato interno, è essenziale disporre di dati su tutti gli Stati membri dell'UE.

Nel quadro degli studi pilota i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati sono stati confrontati con il costo della raccolta e con l'onere che questa comporta per le imprese. Quest'ultimo è stato difficile da quantificare perché negli Stati membri esistono pochi dati al riguardo. Tuttavia, le informazioni da raccogliere sono necessarie anche negli Stati membri. La proposta di modifica prevede semplificazioni ed una riduzione dell'onere in modo da compensare i nuovi obblighi. Negli allegati da I a IV sono state eliminate varie caratteristiche. Le statistiche sulla demografia delle imprese sono elaborate a partire da dati esistenti e non implicano un onere aggiuntivo considerevole per le autorità nazionali e per le imprese.

La realizzazione di nuove statistiche comporta sempre costi di organizzazione e spese per la ricerca e lo sviluppo del processo di elaborazione dei dati. Per quanto riguarda gli studi pilota, la Commissione ha fornito un contributo finanziario per aiutare a coprire i costi sostenuti dagli Stati membri. Il regolamento rifiuto risponde alle urgenti esigenze espresse dalle direzioni generali della Commissione.

Anche i vantaggi sono difficili da quantificare. Tuttavia, negli ultimi anni gli Stati membri ed Eurostat hanno registrato un aumento delle domande di nuove

informazioni da parte di organizzazioni internazionali, economisti, banche, studiosi e istituti di statistica.

6.2.2 *Provvedimenti adottati a seguito della valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza tratta da precedenti casi analoghi)*

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento proposto, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento verrà presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla sua attuazione e, in particolare, sull'onere che questa comporta per le imprese.

6.2.3 *Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

La prima relazione sarà redatta entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento e, successivamente, ogni tre anni.

7. PROVVEDIMENTI ANTIFRODE

Un sistema rivisto di gestione e controllo interno è stato istituito in seguito alla riforma della gestione finanziaria della Commissione. Questo sistema prevede una capacità di audit interno rafforzata.

È previsto un monitoraggio annuale dei progressi realizzati nell'attuazione delle norme di controllo interno della Commissione, destinato a garantire l'esistenza ed il funzionamento di procedure di prevenzione e rilevamento di frodi e irregolarità.

Sono state adottate norme e procedure nuove per il principale processo di bilancio: gare d'appalto, sovvenzioni, impegni, contratti e pagamenti. Il manuale delle procedure è messo a disposizione di tutti coloro che intervengono nelle procedure finanziarie, in modo da chiarire le responsabilità, semplificare il flusso operativo ed evidenziare i punti di controllo chiave. È offerta una formazione in materia. I manuali sono oggetto di revisioni e aggiornamenti regolari.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2007		2008		2009		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale						
OBIETTIVO OPERATIVO 1: Studi pilota sulle sezioni M, N ed O (allegato I, sezione 10, punto 1)										
Azione: Studi pilota sulle sezioni M, N ed O (allegato I, sezione 10, punto 1).										
- Risultato: Dati sulle sezioni M, N ed O (allegato I, sezione 10, punto 1),	Dati			1,000		0,500				1,500
OBIETTIVO OPERATIVO 2: Studi pilota sulle caratteristiche relative ai conti finanziari, agli investimenti immateriali ed alle forme di organizzazione del sistema produttivo (allegato I, sezione 10, punto 2)										
Azione: Studi pilota sulle caratteristiche relative ai conti finanziari, agli investimenti immateriali ed alle forme di organizzazione del sistema produttivo (allegato I, sezione 10, punto 2)										
- Risultato: Dati sui conti finanziari, sugli investimenti immateriali e sulle	Dati							0,500		0,500
OBIETTIVO OPERATIVO 3: Caratteristiche ambientali e subfornitura nell'industria (allegato II, sezione 9)										
Azione: Studi pilota sulle caratteristiche ambientali e sulla subfornitura nell'industria (allegato II, sezione 9)										
- Risultato: Dati sulle caratteristiche ambientali e sulla subfornitura nell'industria (allegato II, sezione 9), studio di fattibilità	Dati					0,700		0,250		0,950
OBIETTIVO OPERATIVO 4: Informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale, informazioni sulle reti di distribuzione e informazioni ripartite secondo i prezzi ed i volumi per gli enti creditizi (allegato VI, sezione 9)										

Azione: Studi pilota riguardanti le informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale, le informazioni sulle reti di distribuzione e le informazioni ripartite secondo i prezzi ed i volumi per gli enti creditizi (allegato VI, sezione 9)										
- Risultato: Dati sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale, informazioni sulle reti di distribuzione e informazioni ripartite secondo i prezzi ed i volumi per gli enti creditizi (allegato VI, sezione 9), studio di fattibilità	Dati			0,250						0,250
OBIETTIVO OPERATIVO 5: Informazioni sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione, informazioni sui fondi pensione non autonomi e informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale per i fondi pensione (allegato VII, sezione 9)										
Azione: Studi pilota riguardanti le informazioni sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione, le informazioni sui fondi pensione non autonomi e le informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale per i fondi pensione (allegato VII, sezione 9)										
- Risultato: Dati sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione, informazioni sui fondi pensione non autonomi e informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale per i fondi pensione (allegato VII, sezione 9), studio di fattibilità	Dati					0,250				0,250
OBIETTIVO OPERATIVO 6: Studi pilota sulla demografia delle imprese (allegato IX, sezione 12)										
Azione: Studi pilota sulla demografia delle imprese (allegato IX, sezione 12)										
- Risultato: Dati sulla demografia delle imprese (allegato IX, sezione 12), studio di fattibilità	Dati			0,750		0,750				1,500
COSTO TOTALE				2,000		1,950		1,000		4,950

8.2 Spese amministrative

I fabbisogni di risorse umane ed amministrative saranno soddisfatti mediante gli stanziamenti attribuiti al servizio interessato nell'ambito della procedura annuale d'assegnazione.

8.2.1 Numero e tipo di risorse umane

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Funzionari o agenti temporanei ²⁴ (XX 01 01)	A*/AD	3	3	3			
	B*, C*/AST	2	2	2	2	2	2
Personale finanziato ²⁵ con l'art. XX 01 02							
Altro personale ²⁶ finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		5	5	5	2	2	2

8.2.2 Descrizione dei compiti derivanti dall'azione

Le risorse umane esistenti saranno ridistribuite per la gestione e le necessità del programma, non è necessaria nessun'altra risorsa.

8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

- 3 posti A attualmente assegnati alla gestione del programma da riassegnare nell'ambito dell'unità.
- 1 posto B da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna), 1 posto B supplementare che non è possibile riassegnare nell'ambito del tema a causa del carico di lavoro addizionale dovuto all'estensione, tenuto conto della semplificazione e dell'estensione.

²⁴ Il cui costo NON è coperto dall'importo di riferimento. La categoria di personale dev'essere decisa dall'AIPN.

²⁵ Il cui costo NON è coperto dall'importo di riferimento.

²⁶ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4 *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALE
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi di personale)							
Agenzie esecutive ²⁷							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Totale Assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5 *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,540	0,540	0,540	0,216	0,216	0,216
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale Costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,540	0,540	0,540	0,216	0,216	0,216

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

108 000 euro a persona all'anno

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

²⁷ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ²⁸							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale Spese amministrative distinte dalle risorse umane e costi connessi (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

²⁸ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.